Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1910 — **ROMA — Sabato, 6 agosto** — **Numero 184**

DIREZIONE
Via Larga nel Palazzo Baleani

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Via Larga nel Palazzo Baleani

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80; » » 41; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea
Altri annunzi . . . . » 0.30 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. **10** — *nel Regno cent.* **15** — *arretrato in Roma cent.* **20** — *nel Regno cent.* **30** — *all' Estero cent.* **35**
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 882 della raccolta ufficiale delle leggi e dei del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volont
RE D'ITAI

Veduto il R. brevetto del
quale vennero istituite in Gen
serali »;

Veduta la legge 6 luglio 18
la quale la spesa relativa al r
dette scuole tecniche serali,
dello Stato, avendo la Camera d
nova rinunziato in favore del Gov
essa aveva di percepire la totalità
tassa sulle assicurazioni marittime;

Veduto il R. decreto 1° ottobre 18
quadro *C*), col quale venne stabilito il
organico delle suddette scuole tecniche se

Veduti i RR. decreti 26 aprile 1891, n.
1895, n. 370; 23 febbraio 1902, n. 83; co
nero successivamente fissati i ruoli organici degli Istituti tecnici e nautici, mantenendosi separato quello delle scuole tecniche serali di Genova;

Veduto l'art. 2 del citato R. decreto 23 febbraio 1902, n. 83;

Vedute le leggi 8 aprile 1906, nn. 141 e 142;

Considerato che queste due ultime leggi hanno riferimento soltanto agli insegnanti delle scuole medie governative (classiche, tecniche e normali), e che le scuole tecniche serali di Genova non appartengono ad alcuna delle scuole medie, ma sono una istituzione

scolastica autonoma, regolata dalla su riferita legge 6 luglio 1862;

Ritenuta perciò la necessità di ripristinare, per le scuole tecniche serali di Genova, il ruolo organico separato distaccando le relative cattedre da quelle che figurano nel ruolo organico dell'Istituto tecnico di Genova;

Veduto il Nostro decreto 27 settembre 1908, che stabilisce gli organici delle scuole medie per l'anno scolastico 1908-909;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per la pubblica istruzione:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Dal luglio 1909 le retribuzioni annue per gli insegnamenti nelle « Scuole tecniche serali » di Genova verranno corrisposte nella stessa misura stabilita dall'art. 2 del Nostro decreto 23 febbraio 1902, precedentemente all'applicazione della legge 8 aprile 1906, n. 142, come alla seguente:

Tabella organica.

1. Meccanica applicata . . . . . . L.	1,466 66
2. Disegno industriale e corso speciale per i capimastri . . . . »	1,466 66
3. Geometria applicata alle costruzioni . . . . »	1,466 66
[illegible]tisteria commerciale . . . »	1,466 66
[illegible]ca . . . . »	1,466 66
[illegible]lustriale . . . . »	1,466 66
[illegible] . . . . »	800 —
[illegible] . . . . »	750 —
[illegible] . . . . »	750 —
[illegible]a . . . . »	750 —
[illegible] . . . . »	500 —
Totale . . . L.	12,349 96

Art. 2.

[illegible] stesse « Scuole tecniche serali » ai [illegible] gl'insegnamenti di cui ai nn. 1, 2, [illegible] a tabella, che ora insegnano nelle [illegible] grado di ordinario, continueranno [illegible] ersonam degli stipendi di cui sono prov[illegible] mano mano, però, che le relative cattedre si [illegible] no vacanti, verranno sostituiti da incaricati, [illegible] uirsi nella misura indicata nella suddetta ta[illegible]

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 maggio 1909.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — RAVA.

Visto, *Il guardasigilli*: ORLANDO.

Il numero 475 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la legge 8 aprile 1906, n. 142;

Veduto il Nostro decreto 9 dicembre col quale in seguito alla conversione in governativi di otto Istituti di istruzione classica si aggiungevano alla tabella *F* annessa alla legge 8 aprile 1906, n. 142, otto posti di bidello ed otto d'inservienti-custodi;

Ritenuto che uno degli Istituti, quello di Asti, è costituito dal liceo e ginnasio e deve perciò avere due bidelli e due inservienti;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Alla tabella *F* annessa alla legge 8 aprile 1906, n. 142, sono aggiunti dal 1° ottobre 1909:

un posto di bidello a L. 850;

uno di inserviente-custode a L. 750.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma, addì 24 giugno 1910.

VITTORIO EMANUELE.

CREDARO.

Visto, *Il guardasigilli*: FANI.

Il numero 484 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 2 luglio 1908, n. 358;

Visto il R. decreto 1° aprile 1909, n. 185;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria e il commercio, d'accordo col ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Dal 1° giugno 1910 al 31 marzo 1911 sarà fatto un esperimento del servizio annuale di statistica agraria, secondo il piano approvato dalla Commissione consultiva per la statistica agraria nell'adunanza dell'8 febbraio 1910.

In questo stesso periodo sarà provveduto alla elaborazione finale dei dati del catasto agrario e alla sua pubblicazione.

Art. 2.

L'Ufficio centrale di statistica agraria, provvisoria-

mente costituito per la formazione del catasto agrario, seguiterà a funzionare nel suddetto periodo, sia per la pubblicazione del catasto agrario, sia per l'esperimento del servizio annuale.

L'incarico della direzione delle operazioni di rilevazione statistica, durante il periodo dell'esperimento, sarà, come nel periodo di formazione del catasto agrario, affidato ad un commissario centrale scelto tra le persone di speciale competenza, il quale sarà coadiuvato da un funzionario del Ministero per la parte amministrativa.

Art. 3.

Durante il periodo dell'esperimento potrà essere assunto presso l'Ufficio centrale personale avventizio da nominarsi a norma dell'art. 9 della legge 11 giugno 1897, n. 182, e da retribuirsi nella misura che sarà indicata nei rispettivi decreti di autorizzazione. Gli avventizi non potranno essere in numero maggiore di sei.

Art. 4.

Per l'elaborazione dei dati del catasto agrario e per il lavoro necessario alla sua pubblicazione resta fermo il disposto dell'art. 7 del decreto Reale 1° aprile 1909, n. 185.

Art. 5.

Per la relazione dei dati del servizio annuale nelle singole Provincie sarà provveduto mediante commissari provinciali o circondariali e corrispondenti, ai quali saranno affidate una o più delle zone agrarie stabilite nel catasto agrario. L'incarico di commissario e di corrispondente sarà di preferenza affidato ai direttori, assistenti e reggenti di sezione delle cattedre ambulanti di agricoltura, e, dove essi non siano in grado di assumerlo, in tutto od in parte si potrà supplire con altre persone esperte di agricoltura.

Art. 6.

L'Ufficio centrale potrà essere coadiuvato nel primo inizio del funzionamento annuale, come durante la formazione del catasto agrario, da persone competenti ed esperte del sistema di rilevazione, le quali sorveglino e controllino le operazioni che si compiono nelle singole Provincie, e alle quali non spetterà che un'indennità giornaliera, più il rimborso delle spese di viaggio.

Art. 7.

Per la revisione dei dati definitivi del servizio annuale saranno nominati Comitati provinciali e circondariali ai quali il commissario apparterrà di diritto. I Comitati provinciali saranno costituiti di cinque membri e i Comitati circondariali di tre.

Art. 8.

Alle spese per il servizio annuale sarà provveduto con i fondi stanziati nella parte ordinaria del bilancio al cap. 35 e alla quota del cap. 12 spettante al servizio di statistica agraria dell'esercizio finanziario 1909-910 e al cap. 35 e quote spettanti al servizio di statistica agraria dei capitoli 7, 11, 12, 13 e 20 dell'esercizio 1910-911. Alle spese per l'elaborazione dei dati del catasto agrario e per la pubblicazione di questo sarà provveduto con i fondi residuali stabiliti dalla legge 2 luglio 1908, n. 358.

Art. 9.

Alle spese per la rilevazione dei dati nelle singole Provincie sarà provveduto mediante contributi alle istituzioni agrarie e compensi agli incaricati speciali, di cui è parola all'art. 5. Tali contributi e compensi, da pagarsi coi fondi del cap. 35, saranno fissati in ragione composta del numero dei prodotti rilevati, della estensione delle circoscrizioni e del numero dei Comuni e delle zone.

Art. 10.

Resta fermo quanto è disposto dagli articoli 3 e 8 del R. decreto 1° aprile 1909, n. 185, per quanto riguarda la Commissione consultiva e il pagamento delle indennità e medaglie di presenza.

Art. 11.

Tutti gli incarichi, di cui è parola nel presente decreto, cesseranno col giorno in cui sia provveduto definitivamente all'ordinamento del servizio annuale di statistica agraria, e ad ogni modo non più tardi del 31 marzo 1911.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 giugno 1910.

VITTORIO EMANUELE.

LUZZATTI — RAINERI — TEDESCO.

Visto, *Il guardasigilli:* FANI.

Il numero 485 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Viste le leggi del 28 maggio 1908, n. 212 e del 27 giugno 1909, n. 384 relative all'approvazione degli stati di previsione della spesa del Ministero della marina, per gli esercizi 1908-909 e 1909-910;

Vista la legge 19 giugno 1910, n. 327 che approva aumenti e diminuzioni di stanziamento in alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina, per l'esercizio 1909-910;

Visto il R. decreto del 21 febbraio 1907, n. 60;

Visto il R. decreto del 7 luglio 1907, n. 611, che ap-

prova l'ordinamento della Commissione permanente per gli esperimenti del materiale da guerra;

Sulla proposta del Nostro ministro della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Dal 1° luglio 1908 è assegnata l'indennità annua di alloggio di lire seicento ai seguenti ufficiali superiori capi di corpo o di servizio:

Direttore di artiglieria e armamenti a Taranto,
Direttore delle costruzioni a Taranto,
Direttore di sanità a Taranto,
Direttore di commissariato a Taranto,
Capo dell'ufficio del direttore generale dell'arsenale a Taranto,
Sotto direttore delle costruzioni al R. cantiere di Castellammare di Stabia.

Art. 2.

Eguale indennità è concessa dal 1° luglio 1909, al comandante del corpo Reale equipaggi ed al capo dell'ufficio del direttore generale del R. arsenale di Venezia.

L'indennità al comandante del corpo Reale equipaggi, cesserà però col 1° aprile 1910 per effetto del R. decreto 9 dicembre 1909, n. 853.

Art. 3.

L'indennità di alloggio, assegnata in lire novecento al capitano di vascello, capo dell'ufficio addetto alla Commissione permanente per gli esperimenti del materiale da guerra, con R. decreto del 7 luglio 1907, n. 611, è ridotta a lire seicento dal 1° luglio 1909.

Art. 4.

L'assegno per spese d'ufficio, dovuto al comandante della difesa marittima di Gaeta, è stabilito in lire trecento, con decorrenza dal 1° luglio 1909.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 giugno 1910.

VITTORIO EMANUELE.

LEONARDI-CATTOLICA.

Visto, *Il guardasigilli*: FANI.

Il numero 488 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 5 della legge 30 giugno 1910, n. 362 circa l'abolizione della ferma biennale;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'ammontare dell'indennità che deve essere corrisposta ai caporali e soldati di cavalleria e di artiglieria a cavallo, nei casi previsti dall'art. 5 della legge 30 giugno 1910, n. 362, è fissato sino al 31 dicembre 1911, in L. 500.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 luglio 1910.

VITTORIO EMANUELE.

SPINGARDI.

Visto, *Il guardasigilli*: FANI.

Il numero 519 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 2 e 3 del testo unico delle leggi daziarie 7 maggio 1908, n. 248 e l'art. 2 del regolamento generale 17 giugno 1909, n. 455;

Vedute le tabelle di classificazione e qualificazione dei Comuni, approvate coi RR. decreti 22 luglio 1870, n. 5781 e 23 novembre 1885, n. 3512 (serie 3ª);

Veduto il censimento della popolazione del Regno, approvato col R. decreto 29 dicembre 1901, n. 565;

Vista la statistica del censimento stesso pubblicata nel 1902 dal Ministero di agricoltura, industria e commercio;

Vedute le deliberazioni 11 ottobre e 29 novembre 1908, approvate dalla Giunta provinciale amministrativa con le quali il Consiglio comunale di Campobello di Mazzara chiede il passaggio del Comune dalla quarta alla terza classe nei riguardi del dazio di consumo obbligandosi a corrispondere il dovuto aumento di canone daziario;

Vista la tabella approvata col Nostro decreto 21 dicembre 1905, n. 614, nella quale il canone daziario assegnato al detto Comune è stabilito in annue L. 1896.46;

Vista la decisione in data 10 giugno 1910 della Commissione centrale del dazio consumo, adottata a sensi e per gli effetti previsti agli articoli 87, 88 e 110 del testo unico di legge del 7 maggio 1908;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1909 il comune aperto di Campobello di Mazzara, in provincia di Trapani, è dichiarato di terza classe nei riguardi del dazio consumo.

Art. 2.

Dal detto giorno, il canone daziario corrisposto allo Stato dal summentovato Comune è aumentato da annue lire milleottocentonovantasei e cent. 46 (L. 1896.46) ad annue lire duemilatrentasette e cent. 37 (L. 2037.37).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 giugno 1910.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA.

Visto, *Il guardasigilli:* FANI.

Il numero **544** *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Viste le deliberazioni 3 settembre e 6 dicembre 1909, approvate dalla Giunta provinciale amministrativa il 13 gennaio 1910, con le quali il Consiglio comunale di Voghera stabilì d'introdurre lievi ritocchi nella cinta daziaria, nell'interesse della riscossione e pei bisogni della vigilanza, dichiarando di accettare la revisione del canone corrisposto allo Stato, in proporzione dello aumento di popolazione che con l'attuazione del nuovo tracciato resta incluso nella cinta;

Vista la successiva deliberazione rettificativa del 24 marzo 1910;

Visto il decreto Ministeriale, 4 maggio 1910, n. 2921 che ha approvato tale provvedimento;

Ritenuto che la deliberata modificazione della cinta è andata in vigore il 18 maggio 1910;

Visto il Nostro decreto 10 dicembre 1905, n. 642, che approvò e rese esecutorî i canoni di dazio consumo assegnati ai Comuni della provincia di Pavia, pel quinquennio 1906-910;

Vista la decisione 7 giugno 1910 della Commissione centrale, che ha determinato in annue L. 580, l'aumento di canone da corrispondersi dal comune di Voghera;

Visti gli articoli 87 e 110 lettera *d)* del testo unico di legge 7 maggio 1908, nn. 248 e 397 del relativo regolamento 17 giugno 1909, n. 455;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il canone daziario dovuto allo Stato dal comune di Voghera, in provincia di Pavia, è elevato da lire settantunmilaottocentocinquantaquattro e centesimi ventisei (L. 71,854.26) a lire settantaduemilaquattrocentotrentaquattro e centesimi ventisei (L. 72,434.26), con decorrenza dal 18 maggio 1910.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 giugno 1910.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA.

Visto, *Il guardasigilli:* FANI.

Il numero **545** *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 24 dicembre 1908, n. 797, per l'unificazione dei sistemi di procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali e di altri proventi dello Stato e degli enti pubblici ivi indicati;

Ritenuto che nella stampa della detta legge tanto nella *Gazzetta ufficiale* del Regno del 28 gennaio 1909, n. 23, che nella Raccolta ufficiale, è incorso un errore, per cui, mentre nel testo originale dell'art. 5 sono richiamati gli articoli 33 a 42 della legge per la riscossione delle imposte dirette, testo unico 29 giugno 1902, n. 281, tale richiamo risulta limitato ai soli articoli 33 e 42;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per le finanze, di concerto col ministro guardasigilli;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Al testo dell'art. 5, parte prima, della legge 24 dicembre 1908, n. 797, su mentovato, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* del Regno il 28 gennaio 1909, n. 23, e inserito nella raccolta ufficiale, è sostituito il seguente, conforme al testo originale della legge medesima:

« Ai procedimenti di esecuzione mobiliare sono applicabili le disposizioni delle leggi per la riscossione delle imposte dirette, testo unico 29 giugno 1902, n. 281 (art. 33 a 42) ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 giugno 1910.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — FANI.

Visto, *Il guardasigilli:* FANI.

Il numero **CCL** *(parte supplementare) della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta l'istanza presentata in data 12 ottobre 1909 dalla Cassa di previdenza fra i soci del sindacato dei corrispondenti di giornali, italiani ed esteri, con sede in Roma, per ottenere il riconoscimento giuridico;

Veduto lo statuto della detta Cassa deliberato dall'assemblea generale dei soci del 9 luglio 1909, e le modificazioni ad esso apportate dall'assemblea generale dei soci del 14 maggio 1910;

Veduto il parere del Consiglio della previdenza e delle assicurazioni sociali;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La « Cassa di previdenza fra i soci del sindacato dei corrispondenti italiani ed esteri in Roma » è riconosciuta come ente morale; ed è approvato il suo statuto organico composto di trentaquattro articoli, visto e sottoscritto, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Art. 2.

La Cassa dovrà inviare al Ministero di agricoltura, industria e commercio i bilanci annuali preventivi e consuntivi, e le notizie statistiche che dal Ministero stesso le saranno richieste.

Art. 3.

Le modificazioni allo statuto della Società non saranno esecutive senza l'approvazione governativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 luglio 1910.

VITTORIO EMANUELE.

RAINERI.

Visto, *Il guardasigilli:* FANI.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti RR. decreti:

Sulla proposta del ministro d'agricoltura, industria e commercio:

N. CCXL (Dato a Roma, il 30 giugno 1910), col quale si approva lo statuto della Cassa agraria di Rivello.

Sulla proposta del ministro delle finanze:

N. CCXLII (Dato a Roma, il 7 luglio 1910), col quale è data facoltà al comune di Falerna di applicare nell'anno 1910 la tassa di famiglia col minimo imponibile di L. 200.

Sulla proposta del ministro della guerra:

N. CCXLIV (Dato a Roma, il 10 luglio 1910), col quale si modificano le zone di servitù militari attorno alle opere di fortificazione al Moncenisio.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a **S. M. il Re,** *in udienza del 17 luglio 1910, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Milano.*

SIRE!

In seguito alle elezioni parziali ordinarie dello scorso giugno, dalle quali la minoranza uscì notevolmente rinforzata, il Consiglio comunale di Milano tentò inutilmente di nominare il sindaco e la Giunta.

Occorre che le elezioni siano precedute dalla gestione di un commissario straordinario affinchè, esaminate e chiarite le condizioni finanziarie del Comune, che, più di ogni altra questione, tengono incerti e divisi gli animi, egli possa adottare, coi poteri assegnatigli dalla legge, i provvedimenti necessari e nel frattempo il corpo elettorale possa prepararsi a costituire una rappresentanza omogenea e vitale.

Mi onoro pertanto, sentito il Consiglio di Stato, sottoporre alla augusta firma di Vostra Maestà lo schema di decreto che scioglie quel Consiglio comunale.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 316 e 317 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 21 maggio 1908, n. 269;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Milano è sciolto.

Art. 2.

Il sig. comm. dott. Cesare Gallotti è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Racconigi, addì 17 luglio 1910.

VITTORIO EMANUELE.

LUZZATTI.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

AVVISO.

Il giorno 3 agosto corrente, in Gerfalco, provincia di Grosseto, è stato attivato al servizio pubblico un ufficio telegrafico di 3ª classe, con orario limitato di giorno.

Roma, il 4 agosto 1910.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Divieto d'esportazione.

Essendo stata accertata la presenza della fillossera nel comune di Casole Bruzio, in provincia di Cosenza, è stato, con decreto del 5 agosto 1910, esteso a detto Comune il divieto di esportazione di talune materie, indicate nelle lettere *a, b, c* del testo unico delle leggi antifillosseriche.

MINISTERO DELLA GUERRA

MANIFESTO

per la chiamata alle armi per istruzione di militari in congedo illimitato di 1ª categoria di tutte le classi di milizia territoriale ascritti alla fanteria, precettati per le compagnie costiere.

1. Per ordine di S. M. il Re sono chiamati alle armi il giorno 28 agosto p. v., per un periodo di giorni dieci, i militari di 1ª categoria di tutte le classi di milizia territoriale ascritti alla fanteria, precettati per le compagnie costiere, appartenenti per fatto di leva ai distretti di Ancona, Macerata e Pesaro e che nel giorno 18 luglio corrente (data di pubblicazione del relativo R. decreto), avevano la loro dimora abituale nel territorio di uno qualunque dei distretti stessi ovvero ve la fissino posteriormente.

Saranno parimente richiamati alle armi gli ufficiali di milizia territoriale precettati per la costituzione dei quadri dei comandi di battaglione (comandi di zona) e delle compagnie costiere da formarsi nei centri di Ancona, Macerata e Pesaro.

Tutti gli ufficiali richiamati riceveranno, per cura dei comandi di corpo cui sono effettivi, partecipazione della chiamata in servizio, della loro assegnazione e del giorno fissato per la presentazione alle armi, unitamente ad un estratto delle disposizioni riguardanti i motivi di dispensa o di esenzione dalla chiamata stessa.

Alla chiamata ed assegnazione di tutti gli ufficiali anzidetti sarà provveduto con pubblicazione sul Bollettino ufficiale.

2. Tutti i militari di truppa richiamati dovranno presentarsi alle armi attenendosi alle disposizioni dell'ordine di presentazione, che a ciascuno sarà fatto recapitare per cura di questo distretto.

I sindaci, cui i militari si presentano, dovranno inviarli alla sede del comando indicato nell'ordine di presentazione, distribuendo a coloro, che hanno da fare tratti di viaggio per ferrovia, le richieste mod. *B* per il trasporto a tariffa militare, nonchè un documento di identificazione personale, qualora ne siano sprovvisti.

3. I richiamati, che si trovano alla sede del corpo presso il quale devono prestare servizio, o che sono provenienti da altro Comune dello stesso mandamento, riceveranno per il giorno della presentazione, e semprechè si presentino nelle ore del mattino del giorno suindicato, metà dell'indennità di trasferta.

Gli altri riceveranno, tosto giunti al corpo, l'indennità di trasferta loro dovuta per le giornate di viaggio. Questa però non sarà corrisposta quando gli uomini, pur avendo la possibilità di arrivare al corpo nelle ore antimeridiane del giorno stabilito, vi giungano o si presentino nelle ore pomeridiane o nel giorno successivo, e non possano dimostrare che il ritardo avvenne indipendentemente dalla loro volontà.

I richiamati che, per recarsi dal Comune al corpo, abbiano da viaggiare in ferrovia, riceveranno anche il rimborso delle spese di trasporto.

I richiamati che provengono da un Comune che non sia quello del domicilio eletto, se non presenteranno il foglio di congedo (o, in mancanza di questo, un foglio di riconoscimento) munito del visto per la partenza del sindaco del Comune da cui provengono, saranno considerati come provenienti da Comuni dello stesso mandamento, e cioè riceveranno per il giorno della presentazione, e semprechè si presentino nelle ore del mattino, metà della indennità di trasferta.

4. I militari che per infermità non potessero rispondere alla chiamata sotto le armi, sono tenuti a giustificare a questo comando tale impossibilità, mediante fede medica confermata dal proprio sindaco ed in base ad essa i militari saranno dispensati dalla chiamata.

Coloro invece che sono affetti da malattie od imperfezioni che non impediscano il viaggio, ovvero siano di difficile accertamento, sono obbligati a presentarsi al rispettivo corpo, come tutti gli altri richiamati, perchè sia constatata la loro condizione fisica, e, ove occorra, siano proposti a rassegna di rimando, o mandati in osservazione presso l'ospedale militare.

5. Sono dispensati dal rispondere alla chiamata i militari di truppa che si trovino in una delle seguenti condizioni:

a) di dover dare esami per studi od impieghi durante il periodo dell'istruzione, senza che sia possibile di rimandare ad altro tempo gli esami stessi;

b) di aver perduto uno dei genitori o la moglie nei due mesi precedenti al giorno stabilito per la chiamata;

c) coprano presso le varie Amministrazioni uno degli impieghi o delle posizioni enumerate negli articoli 4 e 6 della istruzione sulle dispense dalle chiamate alle armi, approvata con R. decreto 13 luglio 1903 e modificata con R. decreto 25 giugno 1905;

d) si trovino all'estero;

e) provino di aver frequentato il tiro a segno nazionale per due periodi annuali d'istruzione, anche non consecutivi, purchè uno di essi sia stato compiuto nello scorso anno; avvertendo però che per ottenere l'esenzione dalla presente chiamata, quando se ne sia già ottenuta una, occorre avere eseguito altri due periodi di tiro posteriormente a quelli in base ai quali si ottenne la prima dispensa.

Per ottenere tale dispensa, i militari che vi hanno diritto dovranno inviare, per mezzo del sindaco del Comune di loro residenza, al comando di questo distretto l'estratto autentico del proprio foglio di tiro, in modo che vi giunga almeno otto giorni prima di quello in cui debbono presentarsi alle armi.

Dal sindaco stesso poi riceveranno, prima del giorno stabilito per la presentazione, la notificazione se furono dispensati dalla chiamata o se dovranno presentarsi.

In via eccezionale, potranno inoltre ottenere la dispensa quei militari richiamati che, almeno otto giorni prima di quello fissato per la loro presentazione alle armi, comprovino, con speciale certificato del sindaco, al rispettivo distretto di leva od a quello di residenza, di essere in tali condizioni di fortuna, che la loro partenza sarebbe indubbiamente causa di grave disagio economico alle loro famiglie, le quali rimarrebbero prive dei mezzi di sussistenza.

Il comandante del distretto sarà giudice dell'opportunità di accogliere simili domande; però le dispense concesse per questo motivo non potranno eccedere la proporzione del 4 0[0 degli uomini effettivamente chiamati alle armi.

6. Si avverte che sarà ineccezionalmente ritenuta come non avvenuta e rimarrà quindi senza risposta, qualsiasi domanda di dispensa all'infuori dei casi specificati dal presente manifesto, come pure qualsiasi domanda per essere destinati a prender parte all'istruzione in un reparto diverso da quello in cui ciascun richiamato deve essere avviato.

7. Le famiglie bisognose (moglie e figli legittimi o legittimati) dei militari richiamati alle armi possono ottenere il soccorso giornaliero in appresso indicato, che sarà loro pagato al lunedì di ogni settimana per cura del rispettivo sindaco:

		Nei Comuni capiluoghi di Provincia o di circondario	Negli altri Comuni
Per la moglie	L.	0.50	0.40
Per ogni figlio di età inferiore ai 12 anni e per ogni figlio di età superiore, inabile al lavoro	»	0.25	0.20

Alla concessione del cennato soccorso provvede il distretto.

8. Coloro che, senza legittimi motivi debitamente comprovati, si presentassero nelle ore pomeridiane anzichè in quelle antimeridiane del giorno stabilito, avranno l'obbligo di rimanere sotto le armi un giorno di più di quelli fissati per l'istruzione. Quelli poi che, senza giustificati motivi, ritardassero di uno o più giorni la loro presentazione, saranno puniti con gastighi disciplinari, ed inoltre trattenuti sotto le armi altrettanti giorni di più, quanti furono quelli del ritardo, ovvero dichiarati mancanti alla chiamata e deferiti ai tribunali militari, se il ritardo fosse maggiore di 8 giorni.

AVVERTENZA.

Si avverte che il soccorso è concesso soltanto alle famiglie le quali si trovino in istato di vero e assoluto bisogno e che spetta unicamente alla moglie legittima del richiamato ed ai figli legittimi o legittimati.

I richiamati che si trovano con la loro famiglia in Comune diverso dal proprio e che ritengano di essere nelle condizioni richieste per ottenere il soccorso, devono farne subito domanda al sindaco del Comune in cui si trovano, fornendo tutte le indicazioni che credono utili allo scopo.

I richiamati ai quali il distretto non abbia accordato il soccorso hanno facoltà di ricorrere al comando della divisione militare territoriale, entro il perentorio termine di dieci giorni dal loro ritorno in famiglia, inoltrando domanda per mezzo del sindaco del Comune di propria residenza.

I ricorsi presentati oltre tal giorno saranno senz'altro respinti.

Cambiamenti di residenza dei militari in congedo di qualsiasi classe e categoria.

L'art. 5 della legge 7 luglio 1910, n. 407, testè entrata in vigore dispone che i militari in congedo di ogni classe e categoria hanno obbligo di notificare al comandante del distretto militare per mezzo del sindaco e non più tardi di 15 giorni dell'avvenuto trasferimento, i cambiamenti della propria residenza. Sebbene l'obbligo di notificare i cambiamenti di residenza fosse già imposto ai militari in congedo dal § 930 del regolamento sul reclutamento e sebbene la nuova disposizione di legge debba ormai presumersi a tutti nota, tuttavia il sottoscritto, d'ordine del Ministero della guerra, segnala in modo speciale a tutti i militari in congedo di 1ª, 2ª e 3ª categoria appartenenti a classe tuttora vincolata ad obbligo di servizio, questo dovere loro imposto dalla legge.

La residenza, a senso dell'art. 16 del Codice civile, « è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale ». L'obbligo della notificazione ora sancito dalla legge si verifica pertanto ogni qualvolta il militare in congedo trasferisca in luogo diverso da quello da lui indicato all'atto dell'invio in congedo o posteriormente, la sua dimora abituale.

In tale caso il militare in congedo non più tardi di 15 giorni dall'avvenuto cambiamento di residenza deve fare al sindaco del Comune in cui si trova apposita dichiarazione indicando esattamente il nuovo Comune di residenza ed il proprio indirizzo preciso ed il giorno dal quale il cambiamento ha avuto luogo.

Detta dichiarazione sarà dal sindaco trasmessa al comando del distretto nei cui ruoli il militare è inscritto.

Il militare in congedo che intende di recarsi all'estero, deve fare la dichiarazione di cui sopra al sindaco del Comune di sua residenza, qualche tempo prima della sua partenza, indicando esattamente lo Stato e la località in cui si trasferisce, e, ove sia possibile, anche il suo nuovo indirizzo.

Con l'occasione si avverte che per i militari in congedo di 1ª e 2ª categoria, che manifestano il proposito di emigrare prima di aver compiuto il 28° anno di età, i sindaci debbono accertarsi che essi siano muniti di regolare passaporto, conseguito dietro rilascio del nulla osta del comando del distretto militare competente.

L'omissione della notificazione, ovvero anche il ritardo superiore ai quindici giorni dall'avvenuto cambiamento di residenza, costituisce a termini di legge una contravvenzione che può dar luogo a procedimento penale ed essere punita con ammenda da lire una a lire cinque.

L'azione penale può però rimanere estinta qualora il contravventore paghi, entro un mese dalla contestazione del fatto, una somma equivalente al doppio del minimo dell'ammenda.

Inoltre, una volta iniziata l'azione penale, l'imputato potrà farne cessare il corso pagando prima dell'apertura del dibattimento una somma corrispondente al massimo dell'ammenda, oltre le spese del procedimento.

Nei casi di semplice trasferimento momentaneo da un luogo ad un altro per motivo di lavoro o per altri motivi, sebbene non corra l'obbligo stabilito dalla legge, il militare in congedo ha però sempre il dovere di lasciare, nel luogo della sua dimora abituale, le indicazioni atte a potergli fare prontamente pervenire gli ordini dell'autorità militare.

Esame d'idoneità per ammissione nel personale di istruzione dei tribunali militari.

È prorogato al 16 agosto p. v. il termine utile entro il quale potranno pervenire a questo Ministero le istanze dei concorrenti all'esame di idoneità per l'ammissione nel personale d'istruzione dei tribunali militari, di cui alla circolare 134 corrente anno.

Per il ministro
MIRABELLI.

Cure balneari.

Il Ministero della guerra fa conoscere che l'Amministrazione delle terme di Battaglia (Padova) ha accordato il 50 0[0 di ribasso sulle cure che si compiono in quegli stabilimenti per gli ufficiali tanto in servizio attivo che in posizione ausiliaria od a riposo.

Tali ribassi saranno praticati tanto per le cure di 1ª classe (Grand Hôtel delle Terme) come per quelle di 2ª classe (succursale Sant'Elena) e così per i curanti alloggiati negli alberghi o presso famiglie di Battaglia.

Per il ministro
MIRABELLI.

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN CONGEDO.

Ufficiali di milizia territoriale.

Con R. decreto del 9 giugno 1910:

Gattai Riccardo, maggiore medico — Nardacchione Donato Francesco, tenente medico, cessano di appartenere al ruolo degli ufficiali di milizia territoriale per ragione di età, e sono inscritti con l'attuale grado ed anzianità, a loro domanda, nel ruolo degli ufficiali di riserva del corpo stesso.

Con R. decreto del 23 giugno 1910:

Cavaglieri Mario, furiere maggiore in congedo, nominato sottotenente contabile di milizia territoriale.

D'Amelio Albino, cittadino italiano, id. id. id.

Ufficiali di riserva.

Con R. decreto del 2 giugno 1910:

I seguenti ufficiali cessano di appartenere alla riserva per ragione di età, conservando il grado con la relativa uniforme:

Arma dei carabinieri reali.

Emotti cav. Valentino, capitano.

Arma di fanteria.

Salati cav. Giovanni, colonnello — Capaldo cav. Gennaro, tenente colonnello — Liverani cav. Cesare, id. id. — Martelli cav. Nicola, tenente colonnello — Baccigalupi cav. Alberto, maggiore — Vitale cav. Emanuele, id. id. — Baschiera cav. Antonio, maggiore — Gaudiosi Ettore, id. — Ferrero Pietro, capitano — Benetti Leodomiro, id. — Guercia Giovanni, id. — Alessandri Italo (A), id. — Modoni cav. Antonio, tenente — Jaquinti Alessandro, id.

Personale permanente dei distretti.

Scavini cav. Leopoldo, colonnello — Gremascoli cav. Angelo, colonnello.

Ufficiali di complemento.

Con R. decreto del 9 giugno 1910:

Chiurazzi Emilio, tenente fanteria — Pistoia Giuseppe, sottotenente id. — Mazzolotti Giuseppe, id. id. — Nelva-Pasqual Basilio (B), id., accettata la dimissione dal grado.

Costanzo Rosario, id. id., rettificato il nome come appresso: Costanzo Rosarino.

Giammarco Pier Giuseppe, tenente medico, cessa di appartenere al ruolo degli ufficiali di complemento per ragione di età, ed è inscritto con l'attuale grado ed anzianità, a sua domanda, nel ruolo degli ufficiali di riserva del corpo stesso.

I seguenti tenenti medici cessano di appartenere al ruolo degli ufficiali di complemento per ragione di età ed inscritti con l'attuale grado ed anzianità, a loro domanda, nel ruolo degli ufficiali di milizia territoriale del corpo stesso:

De Renzi Giuseppe — Scelsi Gaetano — Rondelli Enrico.

I seguenti ufficiali medici cessano di appartenere al ruolo degli ufficiali di complemento per ragione di età:

Blancato Mauro, tenente medico — Roccavilla Stefano, id. id. — Pulvirenti Gregorio, id. id. — Barberio Vincenzo, id. id. — Nosadini Valentino, id. id. — Marri cav. Oscar, id. id. — Cabrini Arturo, id. id. — Solari Gio. Battista, id. id. — Carpinello Andrea, sottotenente medico.

Con R. decreto del 12 giugno 1910:

Pavia Luigi, sottotenente fanteria, accettata la dimissione dal grado.

Con R. decreto del 30 giugno 1910:

I seguenti sergenti d'artiglieria sono nominati sottotenenti di complemento:

Friziero Giovanni — Minnicelli Quintino.

MINISTERO DEL TESORO

Pensioni liquidate dalla Corte dei Conti.

Con deliberazioni del 22 dicembre 1909:

Olivieri Ernesta, orf. di Luigi, conservatore delle ipoteche, L. 1090.33.
Florio Catello, operaio di marina, L. 378.
Bonvicino Carolina, ved. Pratis, L. 1861.66.
Benetti Riccardo, consigliere di Corte d'appello, L. 3458.
Bastoni Elena, ved. Cuppi, L. 216.66.
De Angelis Felice, colonnello, L. 5600.
Vandelli Marcellina, ved. Mammi (Indennità), L. 1512.
Apostoli Nazzareno, guardia di città, L. 540.59.
Palmieri Giuseppe, capitano, L. 3463.
Del Fante Chiara, ved. Pierandrei, L. 668.
Balbi Tommasina, ved. Mongiardino, L. 151.83.
Facci Francesco, capitano, L. 3257.
Importi Lorenzo, appuntato RR. carabinieri, L. 470.40.
Spighi Maria, ved. Bellini, L 922.03, di cui:
 a carico dello Stato, L. 27.63;
 a carico del municipio di Firenze, L. 894.40.
Vallini Vittorio, capitano, L. 3157.
Pappaianni Giuseppe, capo furiere, L. 1048.
Landucci Emilio, capo verificatore nelle manifatture dei tabacchi, L. 1416.
Masnada Emma, operaia nelle manifatture dei tabacchi, L. 300.
Zennaro Vittoria, id. id., L. 341.25.
Russo Rachele, ved. Gagliano, L. 478.33.
Delfino Nicolao, ufficiale di scrittura, L. 2333.
De Felici Emilia, ved. Rosi, L. 582.33.
Giunti Maria, ved. Gianni, L. 800.
Mandricardi Mauro, appuntato RR. carabinieri, L. 489.60.
Secondi Luigia, ved. Fede, L. 416.
Bianchi Nicola, vice direttore della Zecca, L. 4292.
Vannini Maddalena, ved. Fioravanti, L. 150.
Letizia Pasquale, tenente colonnello, L. 3410.
Veletti Eugenio, brigadiere postale, L. 1151.
Valente Edoardo, agente di manutenzione, L. 988.
Nappi Antonio, guardia carceraria, L. 960.
Cau Francesco, guardia di città, L. 920.
Plazzi Giuseppe, tenente colonnello, L. 4248.
Balestreri Bartolomeo, messaggere postale, L. 1045.
Bonaiuto Sebastiano, capitano, L. 2986.
Celesia Giovanni, id., L. 2300.
Giancoli Pietro, maresciallo di finanza, L. 629.80.
Drugman Luigi, direttore postale, L. 4106.
Marcello Sebastiano, cancelliere di tribunale, L. 2840.
Rinaldi Giovanni, operaio di marina, L. 542.50.
Baccani Efisio, capitano di finanza, L. 2640, di cui:
 a carico dello Stato, L. 1515.05;
 a carico del comune di Firenze, L. 1124.95.
Burla Domenico, magazziniere delle privative, L. 3600.
Peloso Rosa, ved. Burla, L. 1200.
Casoria Gaetano, professore, L. 3126.
Labrano Teresa, ved. Casoria, L. 1042.
Campolo Filippo, appuntato RR. carabinieri, L. 480.
Salvatore Alfonsa, ved. Negrini, L. 821.
Di Salvatore Pasquale, sotto capo guardia carceraria, L. 1040.
Dian Ettore, maresciallo di fanteria, L. 840.
Del Bene Bernardo, carabiniere, L. 480.
Luzio Salvatore, guardia di città, L. 920.
Viano Maria, operaia nelle manifatture dei tabacchi, L. 543.34.
Zorzetto Elisabetta, id. id., L. 300.
Salerno Vincenzo, operaio di marina, L. 1000.
Generini Marco, maggiore, L. 3205.
Ragazzi Vincenzo, tenente colonnello, L. 4320.
Brambilla Eugenio, capitano, L. 3074.
Bonemazzi Giacomo, primo macchinista, L. 1719.20.
Nisco Carolina, ved. Ciampi, L. 1720.66.
Tomba Augusto, professore, L. 1968, di cui:
 a carico dello Stato, L. 1203.47;
 a carico del comune di Lonigo, L. 764.53.
Calestani Alberto, applicato, L. 1759.
Simoncini Giovanni, ufficiale postale, L. 17 1.
Morosini Giovanni, applicato, L. 2112.
Marchisio Giuseppe, scrivano, L. 868.89.
Battezzato Francesco, inserviente, L. 677.16.
Sommariva Francesco, operaio di marina, L. 1000.
Giudici Rosa, operaia nelle manifatture dei tabacchi, L. 337.66.
Amicarelli Giovanni, sotto capo guardia carceraria, L. 1049.
Brega Armida, ved. Colfi, L. 869.33.
Caldana Giuseppe, capo tecnico, L. 2775.
Strati Giovanni, guardia carceraria, L. 880.
Pasini Antonia, moglie di Belli, L. 300.
Mignacca Lucia, ved. Lato, L. 410.
Munafò-De Salvo, orfani di Giuseppe, capitano, L. 140.
Cataldo Vittoria, ved. Rum, L. 367.50.
Cafiero Gennaro, secondo capo cannoniere, L. 1086.

Bozzo Paolo, maestro di marina, L. 1133.
Seganti Maria, ved. Erba, (indennità), L. 3230.
Mortara Matilde, ved. Bellomi, L. 1124.33.
Sena Candida, ved. Ripari, L. 158.
Navarra Nunziata, ved. Matarese, L. 150.
Pizzi Maria, operaia nelle manifatture dei tabacchi, L. 346.26.
Frungillo Gio. Batta, operaio di marina, L. 740.
Martorana Antonina, ved. Pucci, L. 1595.33.
D'Angelo Aniello, operaio di marina, L. 900.
Cimmino Giuseppe, id., L. 900.
Girardi Pasquale, brigadiere nei RR. carabinieri, L. 652.
Amodio Antonio, id., L. 782.40.
Branche Giovanni, id., L. 864.
Del Santo Giuseppe, operaio di marina, L. 577.50.
Negri Tersilla, ved. Gandini, L. 420.
La Rocca Alfio, giardiniere, L. 514.
Squillaro Giovanni, guardia carceraria, L. 762.
Gorrieri Flaminio, comandante guardie città, L. 2236.65.
Imparato Domenico, operaio d'artiglieria, L. 742.50.
Chiti Isolina, ved. Bigliani, L. 701.
De Stefano, orfani di Ferdinando, colonnello, L. 1813.33.
Taraschi Cesare, messaggere postale, L. 1248.
Vinci Fortunato, brigadiere guardie di città, L. 1160.
Podestà Riccardo, colonnello, L. 5817.
Palermo Michele, maggiore, L. 3324.
Colotto Giovanni, operaio di marina, L. 900.
Cassetta Mariano, id., L. 480.
Marinelli Pasqualina, operaia nelle manifatture dei tabacchi, lire 429.32.
Astarita Luisa, ved. Spalice, L. 1200.
De Giorgi Ester, ved. Franchi, L. 878.66.
Auricchio Angelo, operaio della guerra, L. 617.50.
Carotenuto Antonio, id., L. 577.50.
Pesci Dario, capitano, L. 3688.
Caradonna Antonino, colonnello, L. 4217.
Boncori Savino, tenente, L. 2106.
Ruffo Alberto, capitano, L. 2959.
Piolanti Bartolomeo, brigadiere postale, L. 1152.
Gagliano Pisa Giuseppe, sotto brigadiere di finanza, L. 614.52.
Del Zoppo Giovanni, sotto capo timoniere, L. 585.
Tomada Teodora, ved. De Rubeis, L. 400.
Mezzatesta Giovanna, ved. Albanese, L. 1600.
Golfarelli Emilia, ved. Fossi, L. 2200.
Scudieri Mario, orf. di Gustavo, capitano, L. 1600.
Bastianini Leone, ufficiale d'ordine, L. 2446.
Ballini Emo, orf. di Angelo, capitano di finanza, L. 1480.
De Marino Girolamo, orf. di Giuseppe, segretario, L. 859.50.
Giannoli Geltrude, madre di Vitta, 2° capo torpediniere, L. 467.50.
Donato Giuseppe, operaio di marina, L. 600.
Toscano Maria, ved. Allori, L. 1066.66.
Nola Maria, ved. Scalici, L. 480.
Ursetta Giuseppe, guardia carceraria, L. 960.
Chiussi Clorinda, ved. Turri, L. 955.65.
Bruneo Giovanni, padre di Rocco, soldato, L. 202.50.
Pelissoni Gemma, ved. Albertini, L. 474.50.
Romani Giuseppe Carlo, direttore capo divisione, L. 4943.

Direzione generale del tesoro (*Divisione portafoglio*).

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 6 agosto, **in L.** 100.62.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Ispettorato generale dell'industria e del commercio

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (*Divisione portafoglio*).

5 agosto 1910.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl' interessi maturati a tutt' oggi
3 $^3/_4$ % *netto*	104,20 35	102,32 35	103.83 56
3 $^1/_2$ % *netto*	103,97 22	102,22 22	103,62 98
3 % *lordo*	72,29 17	71,09 17	71 45 86

CONCORSI

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Ispettorato generale
dell'insegnamento agrario, industriale e commerciale

CONCORSO *alla cattedra di lingua italiana nella R. scuola femminile di commercio di 1° grado in Firenze.*

Al concorso predetto, bandito con avviso del 25 giugno 1910, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 5 luglio 1910, n. 156, saranno ammessi, oltre che i laureati in lettere, anche le candidate munite del diploma per l'insegnamento dell'italiano rilasciato da un Istituto superiore di magistero femminile.

Roma, 30 luglio 1910.

Il ministro
RAINERI.

CONCORSO per la nomina di insegnante di italiano, storia e geografia e diritti e doveri nella R. scuola d'arti e mestieri (Sant'Antonio a Tarsia) di Napoli.

È aperto in Roma, presso il Ministero di agricoltura, industria e commercio (Ispettorato generale dell'insegnamento agrario, industriale e commerciale) il concorso per la nomina di insegnante di italiano, storia e geografia e diritti e doveri nella R. scuola d'arti e mestieri (Sant'Antonio a Tarsia) di Napoli, con lo stipendio annuo lordo di L. 2000.

Il concorso è per titoli, ma la Commissione giudicatrice ha facoltà di chiamare ad un esperimento di esame i candidati giudicati migliori per i titoli esibiti.

La nomina sarà fatta per un biennio a titolo di esperimento, salvo a renderla definitiva ove in detto periodo il prescelto faccia buona prova. Nel caso il prescelto sia già titolare di altra scuola di pari grado, dipendente dal Ministero, potrà essere nominato in via definitiva senza il periodo di esperimento, come pure potrà essere tenuto conto del servizio lodevolmente prestato in altre scuole per una congrua riduzione del periodo di esperimento.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta da bollo da L. 1.20, dovranno pervenire al Ministero d'agricoltura, industria

e commercio (Ispettorato generale dell'insegnamento agrario, industriale e commerciale) in plico raccomandato, con ricevuta di ritorno, non più tardi del 15 settembre 1910 e non sarà tenuto conto di quelle che perverranno dopo il detto termine:

Le domande dovranno contenere i seguenti documenti:

1° atto di nascita;

2° certificato di sana costituzione fisica;

3° certificato di buona condotta, di data non anteriore di tre mesi a quella del presente avviso;

4° certificato di immunità penale, di data non anteriore di tre mesi a quella del presente avviso;

5° diploma di laurea in belle lettere;

Sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai nn. 2, 3 e 4 coloro che potranno provare di essere insegnanti o funzionari, attualmente in servizio.

I concorrenti potranno inviare tutti gli altri documenti che crederanno opportuni a dimostrare la propria capacità ed attitudini per il posto al quale aspirano.

I documenti ed i certificati dovranno essere accompagnati da apposito elenco in doppio esemplare.

Roma, 4 agosto 1910.

Il ministro
RAINERI.

IL MINISTRO
SEGRETARIO DI STATO PEI LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del corpo Reale del genio civile, approvato con R. decreto 3 settembre 1906, n. 522;

Vista la legge 13 luglio 1910, n. 466, concernente i provvedimenti a favore dei Comuni colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908;

Visto il decreto Ministeriale 26 luglio 1910, con cui sono state stabilite le norme per le nomine ai posti di ingegnere allievo nel R. corpo del genio civile, in base all'art. 60 della legge succitata;

Visto il regolamento per il personale del genio civile, approvato con R. decreto 26 febbraio 1905, n. 71;

Visto il regolamento generale per l'esecuzione del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato col R. decreto 24 novembre 1908, n. 756;

Decreta:

Art. 1.

È aperto il concorso, per titoli, a 41 posti di ingegnere allievo nel Real corpo del genio civile, con lo stipendio annuo di L. 3000 fra i laureati in ingegneria civile e industriale nelle R. Scuole di applicazione, negli Istituti tecnici superiori o politecnici o nelle scuole superiori politecniche, che sieno stati classificati in ordine di merito nel primo decimo dei laureati in ciascuna delle scuole o degli Istituti predetti, nel corso scolastico nel quale ottennero la laurea.

Art. 2.

Chiunque intenda concorrere dovrà, non più tardi del 1° settembre 1910, presentare domanda su carta da bollo di L. 1 scritta e sottoscritta di proprio pugno, al segretariato generale del Ministero dei lavori pubblici indicandovi:

a) il cognome, il nome, la paternità, il luogo di nascita e il domicilio al quale dovranno essere indirizzate le occorrenti comunicazioni;

b) se ha fatto i corsi secondari classici oppure tecnici e in quali scuole.

Il concorrente dovrà inoltre dichiarare di assoggetarsi, per quanto concerne il diritto a pensione, a quelle norme che a modificazione delle vigenti saranno per legge stabilite.

Art. 3.

Alla domanda i candidati dovranno unire i seguenti certificati in forma autentica e debitamente legalizzati:

a) il certificato del sindaco del Comune di origine (legalizzato dal presidente del tribunale) od atto di notorietà, dal quale risulti che il concorrente è cittadino italiano, di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, i cittadini di altre regioni italiane, quand'anche manchino della naturalità;

b) atto di nascita (legalizzato dal presidente del tribunale) comprovante che il concorrente ha compiuto l'età di 18 anni e non oltrepassato il 30° anno di età alla data del presente decreto.

Il limite d'età suddetto è portato a 35 anni per coloro che all'atto della pubblicazione della legge 13 luglio 1910, n. 466, e cioè il 21 luglio 1910, prestavano servizio in qualità di ingegneri o aiuti provvisori negli uffici del genio civile e che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 1;

c) certificato di moralità, rilasciato dal sindaco del Comune di attuale residenza (legalizzato dal prefetto), di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto;

d) certificato generale, rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale del tribunale civile e penale del luogo di nascita, anch'esso di data non anteriore di tre mesi alla data del presente decreto;

e) la prova di avere adempiuto alle prescrizioni della legge sul reclutamento;

f) il certificato medico (legalizzato dal sindaco e dal prefetto) di costituzione sana e robusta ed esente da imperfezioni fisiche e da infermità, di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto;

g) in originale, il diploma di ingegnere civile o industriale, rilasciato da una scuola di applicazione o da altro degli Istituti indicati all'art. 1;

h) il certificato dei punti ottenuti nell'esame di laurea e nel corso scolastico nel quale il candidato conseguì tale diploma;

i) un certificato, rilasciato dalla Direzione della scuola o Istituto nel quale il concorrente si è laureato, da cui risusti che il concorrente stesso è stato classificato in ordine di merito nel primo decimo dei laureati nel corso scolastico nel quale ottenne la laurea.

Dal certificato medesimo dovrà risultare inoltre il posto occupato dal concorrente nel detto decimo, e il numero totale dei laureati nel corso scolastico stesso;

l) i certificati comprovanti gli studi speciali fatti ed i servizi eventualmente prestati in Amministrazioni dello Stato o di altri enti.

Potranno inoltre essere prodotti tutti quei documenti, autenticati, che valgano a provare la pratica fatta dal concorrente in Amministrazioni private e dai quali risultino la durata e la natura di tali servizi ed il modo in cui furono compiuti, nonchè le eventuali pubblicazioni.

I documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *f*), e quelli indicati nel precedente capoverso, dovranno essere stesi su carta da bollo di L. 0.50.

Art. 4.

I concorrenti che provino di essere impiegati di ruolo in servizio attivo di un'Amministrazione dello Stato potranno esimersi dal presentare i documenti di cui alle lettere *a*), *c*), *d*), *e*).

Art. 5.

Verranno respinte le domande che perverranno al Ministero dopo il termine indicato all'art. 2 oppure risulteranno mancanti di alcuno dei documenti prescritti.

Art. 6.

Le nomine saranno disposte nel limite dei posti messi o concorso in conformità della graduatoria, approvata dal Comitato per il personale del genio cilive, che giudicherà sulle domande dei candidati ammessi al concorso stesso.

Art. 7.

Per mezzo della prefettura il Ministero farà conoscere ai candidati le sue determinazioni in ordine alle domande da essi presentate.

Roma, 25 luglio 1910.

Il ministro
SACCHI.

3

IL MINISTRO
SEGRETARIO DI STATO PEI LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Corpo Reale del genio civile, approvato con R. decreto 3 settembre 1906, n. 522;

Vista la legge 13 luglio 1910, n. 466;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 26 febbraio 1905, n. 71;

Visto il regolamento generale per l'esecuzione del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato con R. decreto 24 novembre 1908, n. 756;

Decreta:

Art. 1.

È aperto un concorso per esami a 15 posti d'ufficiale d'ordine di 3ª classe nel R. Corpo del genio civile, con l'annuo stipendio di L. 1500.

Per ottenere la nomina i concorrenti dovranno riportare complessivamente negli esami almeno 175 punti sul massimo di 280.

Art. 2.

L'esame è scritto ed orale.

Le prove scritte avranno luogo presso gli Uffici del genio civile di Torino, Milano, Genova, Venezia, Bologna, Firenze, Ancona, Roma, Napoli, Lecce, Catanzaro, Palermo e Cagliari ed avranno principio il 17 ottobre 1910.

Art. 3.

Chiunque intenda concorrere dovrà, non più tardi del 15 settembre 1910, presentare domanda su carta da bollo da L. 1.00, scritta e sottoscritta di proprio pugno, al segretariato generale del Ministero dei lavori pubblici, indicandovi:

a) il cognome, il nome, la paternità, il luogo di nascita e il domicilio al quale dovranno essere indirizzate le occorrenti comunicazioni;

b) in quale delle sedi suindicate egli intenda sostenere le prove scritte d'esame;

c) se intende sottoporsi ad uno speciale esperimento di disegno, agli effetti dell'art. 77 del regolamento 26 febbraio 1905, n. 71.

Il concorrente dovrà inoltre dichiarare di assoggettarsi, per quanto concerne il diritto a pensione, a quelle norme che a modificazione delle vigenti saranno per legge stabilite.

Art. 4.

Alla domanda i candidati dovranno unire i seguenti certificati, in forma autentica e debitamente legalizzati, oltre alla propria fotografia (formato visita) con la firma:

a) certificato del sindaco del Comune di origine (legalizzato dal presidente del tribunale) od atto di notorietà, dal quale risulti che il concorrente è cittadino italiano, di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, i cittadini di altre regioni italiane, quand'anche manchino della naturalità;

b) atto di nascita (legalizzato dal presidente del tribunale) comprovante che il concorrente ha compiuto l'età di 18 anni e non superata quella di venticinque anni alla data del presente decreto.

Per coloro che avessero servito nell'esercito o nell'armata, tale limite d'età è aumentato di tanti anni quanti ne abbiano passati sotto le armi;

c) certificato di moralità, rilasciato dal sindaco del Comune di attuale residenza (legalizzato dal prefetto) di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto;

d) certificato generale, rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale del tribunale civile e penale del luogo di nascita, anch'esso di data non anteriore di tre mesi alla data del presente decreto;

e) la prova di avere adempiuto alle prescrizioni della legge sul reclutamento;

f) il certificato medico (legalizzato dal sindaco e dal prefetto), di costituzione sana e robusta ed esente da imperfezioni fisiche o da infermità, di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto;

g) in originale, l'attestato di licenza ginnasiale o di scuola tecnica.

Potranno essere prodotti i certificati debitamente autenticati o diplomi che dimostrino le cognizioni del candidato nella dattilografia.

I documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *f*), dovranno essere stesi su carta da bollo da L. 0.50.

I candidati che provino di essere impiegati di ruolo in servizio attivo di un'Amministrazione dello Stato, potranno esimersi dal presentare i documenti di cui alle lettere *a*), *c*), *d*), *e*).

Art. 5.

Verranno respinte assolutamente le domande di coloro che in due precedenti successive prove non abbiano ottenuta l'idoneità (art. 35 del testo unico 3 settembre 1906, n. 522), nonchè quelle che perverranno al Ministero oltre il termine suindicato o saranno mancanti di alcuno dei documenti prescritti.

Art. 6.

Spirato il termine per la presentazione delle domande, il Ministero farà, per mezzo delle competenti Prefetture, pervenire ai concorrenti, la cui istanza sarà riconosciuta regolare, l'invito a presentarsi egli esami.

Art. 7.

Gli esami scritti sono dati sopra le materie seguenti:

a) saggio di composizione italiana;

b) saggio di calligrafia;

c) aritmetica elementare;

d) nozioni sull'ordinamento amministrativo del Regno e specialmente sull' ordinamento dell'Amministrazione dei lavori pubblici.

Sono argomento dell'esame orale, le materie di cui alle lettere *c*) e *d*) anche le seguenti:

e) elementi di storia d'Italia dalla costituzione del primo Regno italico (1805) fino ai giorni nostri;

f) elementi di geografia dell' Europa e particolarmente di Italia;

g) principî fondamentali sull' ordinamento dei poteri dello Stato.

Si procederà inoltre allo speciale esperimento di disegno per i concorrenti che avranno dichiarato di voler presentarsi a tale prova.

Art. 8.

Gli esami scritti ed orali avranno luogo sotto l'osservanza delle disposizioni risultanti dal titolo II capo IV del regolamento 26 febbraio 1905, n. 71, e di quelle del regolamento generale per l'esecuzione del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato con R. decreto 24 novembre 1909, n. 756, in quanto siano applicabili.

Roma, 26 luglio 1910.

Il ministro
SACCHI.

3

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

R. scuola normale superiore universitaria di Pisa

AVVISO DI CONCORSO.

È aperto un concorso nella R. scuola normale superiore universitaria di Pisa a

N. 12 posti per alunni della prima categoria nella classe di lettere e filosofia;

N. 12 posti per alunni della prima categoria nella classe di scienze fisiche, matematiche e naturali.

Ai primi 6 vincitori del concorso nella classe di lettere e filosofia ed ai primi 6 dei vincitori nella classe di scienze fisiche, matematiche e naturali, sarà accordato o un posto gratuito nel convitto annesso alla scuola o un posto di alunno aggregato con sussidio mensile di L. 75 per un tempo non superiore ai mesi 8. Però, se fra questi primi 12 vincitori del concorso vi saranno donne, ad esse prima che agli uomini saranno assegnati i posti col sussidio di L. 75 al mese fino a concorrenza del numero disponibile di tali posti, nell'ordine che esse avranno nella classificazione finale che risulterà facendo pei detti primi 12 vincitori del concorso una sola graduatoria delle due classi. Le donne che fossero riuscite vincitrici del concorso avranno soltanto posti di alunne aggregate senza sussidio, ed allora i posti gratuiti nel convitto che rimarranno disponibili saranno conferiti ad altri uomini vincitori del concorso nelle rispettive classi.

Nel caso che al principio del nuovo anno scolastico vi siano disponibili nuovi posti gratuiti, o posti con sussidio, o quando in una classe non siansi potuti conferire tutti i 6 posti suddetti, i posti disponibili potranno essere conferiti per intero o in parte ad altri vincitori del concorso dell'una o dell'altra delle due classi a scelta del Consiglio direttivo per la classe, ma nell'ordine delle graduatorie rispettive.

I vincitori del concorso che non ottengano nè posto gratuito, nè sussidio, verranno nominati alunni convittori a pagamento, o alunni aggregati senza sussidio.

Il Consiglio direttivo della scuola, ferme stanti le disposizioni sopra indicate per quanto riguarda le donne, proporrà al Ministero quelli che dovranno avere il sussidio e quelli che dovranno avere il posto gratuito di convittore senza tenersi affatto vincolato dalle domande che facessero i concorrenti e dalla graduatoria del concorso nel fare la designazione pei posti gratuiti o pei posti con sussidio, restando però sempre in sua facoltà di proporre in qualunque tempo il passaggio di qualsiasi alunno dal posto con sussidio a quello di convittore gratuito o viceversa.

Gli esami di concorso saranno scritti e orali.

Quelli scritti principieranno la mattina del 3 novembre p. v., a ore 8 precise.

Le domande di ammissione al concorso, corredate dei relativi certificati debitamente legalizzati dalle competenti autorità, dovranno essere inviate, non più tardi del 20 ottobre 1910, alla Direzione della scuola, e non più tardi del 15 ottobre 1910, ai rettori delle RR. Università di Bologna, Catania, Genova, Napoli, Padova, Palermo, Pavia, Roma e Torino.

Gli esami potranno essere fatti anche presso queste Università quando i concorrenti lo richiedano nella loro domanda.

Le norme per il concorso sono indicate nel regolamento della scuola, approvato con R. decreto 12 ottobre 1908, n. 649.

Gli alunni ammessi alla scuola saranno sottoposti a tutte le norme fissate dal regolamento ora indicato, ed a quello dei regolamenti che fossero emanati in seguito.

Dalla R. scuola normale superiore,

Pisa, il 26 luglio 1910.

Il direttore
U. DINI.

Estratto del regolamento della R. scuola normale superiore di Pisa, approvato con R. decreto 12 ottobre 1908, n. 649.

Art. 1.

La R. scuola normale superiore, istituita in Pisa con *motu-proprio* granducale del 28 novembre 1846, ha per oggetto:

1° di preparare ed abilitare all'insegnamento nelle scuole medie;

2° di promuovere, con studi di perfezionamento, l'alta coltura scientifica e letteraria.

Art. 2.

Essa si compone di due classi:

1ª lettere e filosofia;

2ª scienze matematiche, fisiche e naturali.

La prima classe si divide nelle tre sezioni seguenti:

1ª di lettere;

2ª di storia e geografia;

3ª di filosofia e pedagogia.

La seconda classe si divide nelle quattro sezioni seguenti:

1ª matematica;

2ª fisica;

3ª chimica;

4ª scienze naturali.

Nella scuola vi sono due categorie di alunni.

La prima categoria è quella degli alunni che tendono a raggiungere ambedue i fini che si propone la scuola.

La seconda categoria è quella degli alunni che tendono a raggiungere soltanto il primo fine.

Alunni della prima categoria.

Art. 3.

Nella prima categoria di alunni vi saranno alunni convittori e alunni aggregati.

Con decreto Ministeriale un alunno potrà passare da convittore ad aggregato e viceversa, quando il direttore della scuola, sentito il Consiglio direttivo, ne faccia opportuna proposta al Ministero.

Art. 4.

Gli alunni della prima categoria saranno convittori a posto gratuito e convittori a pagamento, aggregati con sussidio ed aggregati senza sussidio, nel numero che verrà determinato ogni anno con decreto Ministeriale.

Art. 5.

I posti di alunni convittori gratuiti e di aggregati con sussidio saranno assegnati con norme speciali a quelli che si saranno maggiormente distinti negli esami di ammissione alla scuola o negli studi fatti come alunni della scuola stessa.

Art. 6.

Gli aggregati con sussidio avranno l'assegno di L. 75 al mese per tutto il tempo in cui è aperta la scuola; ma per non più di otto mesi.

Nel caso di non completa erogazione del fondo assegnato per tali sussidi per l'esercizio finanziario in corso, sulle somme disponibili potranno essere accordati sussidi straordinari ad alunni della scuola, su proposta del Consiglio direttivo.

Gli alunni convittori a pagamento dovranno pagare la retta di L. 80 al mese durante lo stesso tempo.

Art. 7.

Il corso della scuola normale, per gli alunni della prima categoria, si compone di due anni di studi preparatorî e di due anni di studi normalistici.

Potrà esservi un quinto anno di studi di perfezionamento, o di studi pratici e di tirocinio nelle scuole medie della città; e in tal caso fra i giovani che vi saranno iscritti, quelli che si saranno maggiormente distinti potranno essere proposti dal Consiglio diret-

tivo al Ministero per la conservazione del posto che avevano, e per un sussidio straordinario.

Art. 8.

L'anno scolastico della scuola normale si apre contemporaneamente a quello universitario, e si chiude dopo finiti gli esami universitari e normalistici, ma non più tardi dell'anno scolastico universitario.

Art. 9.

La divisione degli alunni della prima classe fra le varie sue sezioni vien fatta soltanto per quelli degli anni normalistici.

Per gli alunni della seconda classe tale divisione oltre a farsi sempre per quelli degli anni normalistici, potrà essere fatta anche per quelli degli anni di studi preparatori in corrispondenza alle disposizioni del regolamento universitario della facoltà di scienze.

Un giovane potrà chiedere di passare da una sezione ad un'altra o di iscriversi a due sezioni ad un tempo, e il Consiglio direttivo deciderà sulla sua domanda.

Quando la sua domanda sia accolta favorevolmente, esso non riceverà che un solo sussidio se sarà alunno aggregato.

Art. 10.

Negli anni di studi preparatori i giovani seguono i corsi del primo e secondo anno delle facoltà rispettive nell'ordine che per l'anno corrispondente viene indicato dalla facoltà relativa; fanno nell'interno della scuola, conferenze, esercitazioni e lavori sotto la direzione dei professori interni e degli alunni degli ultimi anni normalistici, e attendono a insegnamenti speciali e allo studio delle lingue straniere.

I giovani degli anni normalistici seguono le norme tracciate dai regolamenti pel secondo biennio di studi della facoltà di lettere e filosofia e di quella di scienze, e seguono altresì quelli dei regolamenti delle scuole di magistero, in quanto si accordano colle disposizioni del presente regolamento.

Oltre a ciò, i giovani degli ultimi anni assistono quelli degli anni preparatori nelle loro conferenze e nei loro lavori, e fanno ad essi lezioni speciali da stabilirsi d'accordo col direttore della scuola, il quale sentirà per questo, il Consiglio direttivo.

Art. 11.

Finito il corso normalistico e conseguita la laurea, gli alunni della prima categoria dovranno dare un esame finale, superato il quale sarà loro rilasciato un diploma di abilitazione all'insegnamento speciale nelle scuole medie firmate dal rettore della R. Università e dal direttore della scuola, e un certificato, firmato dal direttore, relativo agli esami e agli studi speciali e di perfezionamento fatti nella scuola.

L'esame finale sarà dato dinanzi ad una Commissione composta del direttore della scuola come presidente e dei professori della sezione relativa, e consisterà in una dissertazione sopra un soggetto scelto dallo studente ed in una lezione fatta alla presenza della Commissione esaminatrice. La Commissione avrà facoltà di interrogare il giovane sulla dissertazione, e su questioni di carattere pedagogico o di metodo attinenti all'insegnamento nelle scuole medie.

Art. 12.

Tutti i posti di alunni della prima categoria si daranno per concorso.

Un giovane potrà concorrere soltanto per uno degli anni preparatori e per il primo anno normalistico.

Il Consiglio direttivo però potrà concedere che un giovane riuscito fra i classificati in un concorso per gli studi del primo anno normalistico in una sezione, venga ammesso anche al secondo anno di tali studi, avuto riguardo alle prove già date da lui negli studi anteriori.

Indipendentemente da ogni concorso il Consiglio direttivo, con l'approvazione del Ministero potrà ammettere alla scuola, ma soltanto come aggregati senza sussidio o come convittori a pagamento giovani che con gli studi od esami fatti abbiano già dato prova di speciale valore e distinzione, ma questi giovani non potranno conseguire il diploma di cui all'articolo precedente altro che quando abbiano fatto gli studi che il Consiglio direttivo fisserà, e abbiano conseguito la laurea. In mancanza di questa potranno avere soltanto un certificato degli studi fatti nella scuola.

Un giovane che abbia ottenuto un posto di alunno della prima categoria, per poterlo conservare, dovrà riportare ogni anno in tutti gli studi ed esercizi universitari e normalistici, fatti durante l'anno, i certificati di assistenza e di profitto proporzionati al fine che si propone la scuola, secondo le norme che saranno stabilite dal Consiglio direttivo.

Quando manchi il certificato di profitto in qualche disciplina, il giovane decaderà senz'altro dal godimento del posto di alunno della scuola normale.

A coloro, che nell'esame di abilitazione non siano approvati, sarà sospeso il diploma finchè non abbiano dato prova manifesta del loro profitto con altro esame da subirsi dopo quel termine che sarà indicato dalla Commissione esaminatrice.

Art. 13.

Dipendentemente dalla diligenza e dal profitto mostrati nei singoli studi e dagli esami superati, e tenuto conto delle norme e condizioni generali che il Consiglio direttivo all'uopo stabilirà, il direttore della scuola, sul parere favorevole del Consiglio direttivo, potrà proporre al Ministero che un alunno convittore a pagamento divenga a posto gratuito, ed un alunno aggregato senza sussidio divenga aggregato con sussidio o viceversa.

Art. 14.

Le iscrizioni per il concorso ai posti della prima categoria sono aperte presso la R. scuola normale superiore di Pisa e presso le Università che hanno le Facoltà di lettere e di scienze.

Art. 15.

L'istanza per l'ammissione al concorso, dovrà essere presentata nei termini fissati nell'avviso che sarà pubblicato, al direttore della scuola o al rettore di una delle suddette Università, ed essere accompagnata dalla fede di nascita, da un certificato di buoni costumi rilasciato dall'autorità politica o comunale dell'ultimo domicilio, dal certificato penale, e da quello di sana costituzione fisica e dai certificati seguenti:

1. Pel primo anno di studi preparatori nelle due classi, il certificato di licenza liceale, o di Istituto tecnico che si richiedono per le ammissioni alle corrispondenti Facoltà universitarie, e pel secondo anno i certificati comprovanti di avere superato gli esami e altre prove richieste dai regolamenti universitari per i corsi che la Facoltà relativa della R. Università, nella quale il giovane avrà fatto gli studi stessi, avrà indicati come più convenienti per un primo anno di studi universitari per la classe o sezione corrispondente.

2. Per l'ammissione al primo anno di studi normalistici, il certificato di avere superato tutti gli esami e prove prescritti per la licenza o per l'ammissione al terzo anno universitario per la classe o sezione corrispondente.

Art. 16.

Le domande dei concorrenti, insieme ai documenti relativi, dai rettori delle suddette Università verranno immediatamente inviate al direttore della scuola, il quale, dopo di avere esaminato le carte stesse formerà le liste degli ammissibili al concorso e le trasmetterà ai rettori delle rispettive Università per farne le debite partecipazioni ai concorrenti.

Art. 17.

Gli esami di concorso saranno scritti e orali, e avranno luogo nei giorni che saranno fissati dal direttore della scuola al principio dell'anno scolastico.

Art. 18.

Per concorso al primo anno di studi preparatori per la classe di lettere e filosofia, la prova scritta consisterà:

1° in un componimento italiano;

2° in una traduzione dal latino;

3° in una traduzione dal greco;

4° in un componimento sopra un tema di filosofia elementare o di storia.

E la prova orale consisterà:

1° nella interpretazione di un classico latino e di un classico greco;

2° in quesiti di storia della letteratura italiana, latina e greca;

3° in quesiti di storia e geografia;

4° in quesiti di logica.

Pel concorso al primo anno degli studi preparatori per la classe di scienze matematiche, fisiche e naturali, la prova scritta consisterà in tre dissertazioni, delle quali una si aggirerà sulla fisica, e le altre due sulle matematiche elementari.

La prova orale consisterà in interrogazioni sulle matematiche elementari e sulla fisica.

In tutte queste prove potranno essere richiesti anche esercizi pratici e risoluzioni di problemi.

Art. 19.

Pel concorso al posto di alunno del secondo anno di studi preparatori, o del primo anno normalistico le prove scritte e orali saranno stabilite dal Consiglio direttivo scegliendo le materie delle prove, nel caso del concorso a secondo anno di studi preparatori, fra quelle che la relativa Facoltà dell'Università di Pisa avrà indicate come più convenienti per gli studi universitari del primo anno della Facoltà stessa; e nel caso del concorso al posto di alunno del primo anno normalistico, scegliendole tra le materie obbligatorie del primo biennio di studi nella Facoltà relativa.

A questo scopo il direttore della scuola invierà ogni anno le relative istruzioni ai rettori delle Università del Regno indicate sopra.

Anche per queste prove potrà essere richiesto al candidato di fare esercizi pratici e risolvere problemi.

Art. 20.

Gli esami di concorso per le due classi si fanno presso la R. scuola normale superiore di Pisa e presso le Università indicate sopra.

Le prove orali sono fatte dinanzi a Commissioni speciali che presso la scuola sono nominate dal Consiglio direttivo e presiedute dal direttore, e presso le Università sono composte dei professori delle materie sulle quali cade l'esame, e presiedute da quello fra questi professori che sarà designato dal rettore.

Questi esami durano un'ora, e di essi vien fatto un processo verbale che sarà firmato dai membri della Commissione esaminatrice e spedito alla direzione della scuola normale.

Art. 21.

I termini per gli esami in iscritto sono trasmessi in tempo debito dal direttore della scuola ai rettori delle Università presso le quali si danno, e vengono aperti dal presidente della Commissione al principio dell'esame alla presenza dei concorrenti.

Art. 22.

I concorrenti avranno 8 ore di tempo per trattare il loro tema, e durante questo tempo non potranno comunicare fra loro, nè con persone estranee, e saranno sorvegliati a turno da uno o più membri della Commissione esaminatrice.

Art. 23.

I lavori scritti, chiusi in pieghi sigillati, vengono inviati al direttore della scuola normale, e sono esaminati e giudicati dalle Commissioni esaminatrici sopra indicate che risiedono in Pisa, alle quali sarà pure deferito l'esame e il giudizio sui lavori dei giovani che avranno dato l'esame colle stesse norme presso la scuola.

Art. 24.

Il direttore della scuola, tenendo conto del risultato degli esami orali e specialmente degli scritti, e sentito il Consiglio direttivo, classifica i concorrenti per ordine di merito, escludendo quelli che complessivamente nei loro esami scritti ed orali ottennero meno dei due terzi dei voti.

Fa poi le relative proposte al Ministero pei posti assegnati per quell'anno alla prima categoria secondo l'art. 4 di questo regolamento, tenendo conto della classificazione fatta sino a concorrenza dei posti suddetti.

R. scuola superiore di medicina veterinaria
DI MILANO

Concorso a due posti sussidiati

A termine delle disposizioni contenute nel regolamento per il concorso ai posti sussidiati della R. scuola superiore di medicina veterinaria in Milano, approvato con determinazione Ministeriale del 3 agosto 1909, n. 1, 8804, si notifica che per l'anno scolastico 1910-911 rimangono vacanti due posti sussidiati da conferirsi, uno a un giovane nato in una provincia della Lombardia, e uno a un giovane nato in una provincia del Veneto.

Norme per il concorso estratte dal regolamento.

Art. 1.

I posti sussidiati presso la R. scuola superiore di medicina veterinaria di Milano, a mente della Sovrana risoluzione 27 settembre 1846, sono sei, e cioè: tre per giovani nati in una provincia della Lombardia e tre per giovani nati in una provincia del Veneto.

Art. 2.

La quota annua di pensione è di L. 777.75 divisa in otto rate mensili posticipate decorrenti dal 1° novembre al 30 giugno.

Art. 3.

Gli aspiranti a tali posti debbono assoggettarsi alle seguenti norme:

a) presentare al direttore della scuola, entro il termine che sarà indicato dall'avviso di concorso, una domanda in carta da bollo da centesimi 50, corredata dai documenti qui appresso indicati:

1° diploma di licenza dal liceo o quello di licenza dall'Istituto tecnico, sezione fisico-matematica;

2° fede di nascita legalizzata, a norma de l'art. 150 del R. decreto 15 novembre 1865, n. 2602, dalla quale risulti che il candidato, se aspirante ad uno dei tre posti destinati ai giovani lombardi, è nato in una delle seguenti Provincie come sono ora costituite: Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Milano, Pavia e Sondrio; e se aspirante ad uno dei tre posti destinati ai giovani veneti, è nato in una delle seguenti Provincie come sono ora costituite: Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Udine, Venezia, Verona e Vincenza;

3° certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune in cui il concorrente risiede;

b) sostenere un esame scritto consistente nello svolgimento di un tema di composizione italiana scelto dal candidato fra due temi che gli saranno proposti, e gli esami orali di italiano, di matematica e di fisica e scienze naturali.

Per lo svolgimento del tema scritto saranno accordate al candidato sei ore di tempo. Ogni esame orale durerà non meno di quindici minuti.

La Commissione esaminatrice disciplinerà con criteri di conve-

niente equanimità il giudizio complessivo sopra ogni candidato tenendo conto della sua speciale preparazione derivante dalla sua provenienza o dal liceo con o senza matematica o dall' Istituto tecnico.

Art. 4.

Saranno dichiarati vincitori del concorso coloro che, essendo stati approvati in ciascun esame, avranno riportato maggior numero di punti con una media minima complessiva di otto decimi.

Art. 5.

Qualunque frode ed infrazione per parte del candidato alle disposizioni che regolano in genere gli esami e a quelle particolari che saranno date dalla direzione, porterà per conseguenza l'annullamento dell'esame, salvo le maggiori pene contemplate dalle leggi e dai regolamenti in vigore.

Art. 6.

L'esame verrà dato innanzi a una Commissione speciale di tre membri nominata dal Ministero su proposta della direzione della scuola.

Art. 7.

Cesseranno di usufruire del sussidio quei giovani:

1° che non presentino mensilmente alla direzione un attestato di frequenza a tutti i corsi firmato dai singoli insegnanti;

2° che negli esami speciali non ottengano una media complessiva di otto decimi.

Art. 8.

I giovani sussidiati hanno l'obbligo di sostenere gli esami su tutte le materie obbligatorie dell'anno nella prima sessione. Solo eccezionalmente e per motivi plausibili e giustificati potranno sostenerli nella seconda sessione al cominciamento del nuovo anno scolastico.

Art. 9.

Il godimento del sussidio durerà per tutto il tempo dell'istruzione veterinaria.

Art. 10.

Lo studente che abbia perduto il diritto al sussidio, per riacquistarlo dovrà ripetere l'esame di concorso.

Art. 11.

I candidati già iscritti ad una scuola di veterinaria per ottenere l'ammissione al concorso dovranno essere in pari con tutti gli esami degli anni dei quali hanno seguìti i corsi.

Art. 12.

I documenti a corredo della domanda non conformi alle prescrizioni della legge sul bollo, o imperfetti, o presentati oltre il termine stabilito dall'avviso di concorso, saranno considerati nulli.

Le domande dovranno pervenire alla segreteria della scuola non più tardi del 25 ottobre 1910.

Gli esami di concorso cominceranno il 1° novembre 1910, alle ore 9.

Il programma particolareggiato si distribuisce a chiunque ne faccia richiesta alla segreteria.

Milano, 16 luglio 1910.

Il direttore
N. LANZILLOTTI-BUONSANTI.

Il segretario
O. PUPILLI.

R. Educatorio delle Signore Montalve alla Quiete

AVVISO DI CONCORSO
alla cattedra di scienze fisiche e naturali

La Commissione amministrativa, in conformità della deliberazione del 22 giugno 1910 ed in applicazione della legge 8 aprile 1906, n. 141, del regolamento generale 3 agosto 1908, n. 623, e del regolamento di questo R. Istituto per i concorsi alle cattedre per le scuole complementari e normali, deliberato il 6 aprile 1910;

RENDE NOTO:

È aperto un concorso alla cattedra per l'insegnamento delle scienze fisiche e naturali in questo R. Istituto, per l'annuo stipendio di L. 1600, mercè l'osservanza delle seguenti norme regolatrici:

Art. 1.

Il concorso ha luogo per titoli e nel caso che si ritenga opportuno potrà essere aggiunta una prova di esami.

Art. 2.

Coloro che intendono di prendere parte al concorso debbono inviare al presidente della Commissione amministrativa, entro il termine di un mese dalla data della pubblicazione nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, la domanda in carta bollata da centesimi 60, corredata dai seguenti documenti:

1° attestato di nascita dal quale risulti che l'aspirante non ha oltrepassato il 35° anno di età;

2° certificato medico provinciale o militare, e dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da diminuire il prestigio d'insegnante e da impedirgli il pieno adempimento dei doveri dell'ufficio a cui aspira;

3° fede penale di data non anteriore a tre mesi prima della chiusura del concorso;

4° certificato di moralità rilasciato da non più di tre mesi prima della chiusura del concorso, dal sindaco del Comune dove il concorrente risiede;

5° certificato di cittadinanza italiana;

6° laurea universitaria, o diploma, che abiliti all'insegnamento delle scienze fisiche e naturali, o certificato di cui all'art. 2, comma 1, della legge 8 aprile 1906, n. 141;

7° certificato attestante i punti riportati nell'esame finale pel conseguimento della laurea o del diploma;

8° cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti e della carriera didattica percorsa;

9° elenco in carta libera di tutti i documenti.

Ai documenti suindicati i concorrenti possono aggiungere tutti gli altri titoli che ritengano opportuno di presentare nel proprio interesse, e le loro pubblicazioni.

Sono escluse e opere manoscritte o in bozza di stampa.

I documenti debbono essere presentati in originale o in copia autentica ed essere debitamente legalizzati.

Sono dispensati dal presentare il documento n. 5 i cittadini delle provincie italiane non comprese nel territorio dello Stato, quando anche manchino della naturalità.

Nella domanda il concorrente deve indicare con esattezza la propria dimora ed il luogo ove intende che gli siano restituiti i documenti.

Le copie autentiche che i concorrenti possano presentare invece dei documenti originali debbono essere redatte secondo le disposizioni sul bollo.

Art. 3.

Non sono accolte le domande che giungano all' Istituto dopo il termine come sopra stabilito, e non sono sottoposte alla Commissione esaminatrice le domande non corredate di tutti i titoli e documenti prescritti dal precedente articolo.

Dopo la chiusura del concorso non si accettano nuovi titoli o pubblicazioni, o parte di esse.

Art. 4.

La nomina dell'insegnante prescelto non diviene definitiva se non dopo un biennio di lodevole insegnamento, durante il quale l'insegnante potrà essere licenziato per provata inettitudine e insufficienza fisica o per negligenza.

Art. 5.

L'eletto dovrà dichiarare la propria accettazione entro 10 giorni all'avvenuta partecipazione ufficiale della nomina, ed assumere il servizio immancabilmente il giorno che gli verrà indicato. In mancanza di detta accettazione o di assunzione di servizio nel giorno stabilito, s'intenderà senz'altro rinunziatario e decadrà da ogni diritto senza bisogno di diffida nè di alcun altro atto amministrativo o giudiziario.

Art. 6.

Lo stipendio è pagabile in rate mensili posticipate ed è soggetto alla ritenuta per tassa di ricchezza mobile.

Firenze, il 23 luglio 1910.

L'operaio
Pietro Torrigiani.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

Di questi giorni, quando incominciò a circolare la notizia dell'elevazione a Regno del principato di Montenegro, sorse un pettegolezzo politico nei riguardi dei rapporti tra la Serbia ed il Montenegro; così che si venne a dire che la Serbia non avrebbe mandato nessun rappresentante alle imminenti feste del Montenegro. Ora la *Neue Freie Presse* di Vienna, pubblica in argomento il resoconto di una intervista col principe Nicola di Montenegro, il quale avrebbe fatto le seguenti dichiarazioni:

Posso assicurare che mio genero il Re Pietro di Serbia ha salutato con gioia l'elevazione del Montenegro a Regno. Di ciò mi ha dato prova in una lettera in cui mi ha comunicato che a causa della sua salute non può partecipare personalmente ai festeggiamenti e che egli manda però il principe ereditario Alessandro, che rappresenterà la Serbia. Come noi ci rallegriamo ognora per ogni progresso della Serbia, è naturale che anche questo paese gioisca se viene aumentato il nostro prestigio.

Sarebbe ridicolo solo al pensare che per la proclamazione del Montenegro a Regno possano nascere anche le più insignificanti divergenze coll'Italia. Così pure l'Austria-Ungheria osserva verso di noi un atteggiamento amichevole in corrispondenza delle intenzioni del Monarca, che si dimostrò sempre amico del Montenegro e ne diede prove nel 1853, nel 1862 e nel 1899, quando le truppe turche minacciavano di soffocare il Montenegro. La proclamazone a Regno non è l'espressione di ambizioni nè il risultato di protezioni o di influenze, ma è la conseguenza naturale della libertà secolare goduta da questo paese, che gli ha permesso di divenire il fondatore e il difensore della coltura europea nei Balcani.

Il *Berliner Tageblatt* pubblica una intervista del suo redattore col generale Yin Chang ministro di China a Berlino, il quale è stato richiamato a Pechino per coprirvi la carica di ministro della guerra.

In merito alle riforme dell'esercito chinese Yin Chang ha detto:

Le riforme per l'esercito e l'armata cinese esigono lunghe e gravissime preparazioni imperocchè i contadini chinesi sono ancora ribelli alla coscrizione.

Parlando poi del trattato russo-giapponese il generale disse che questo non costituisce in nessun modo un danno diretto e soggiunse:

Non credo che avrà per risultato di farci affrettare le riforme militari Certamente il trattato non ha nulla che possa tornare gradito per la China. Conviene attendere.

Per ora tutto quello che in merito posso ripetere è questo, che il trattato non ci piace.

Tutti i pretesti turchi per continuare nel boicottaggio sono finiti. Ultimo di questi, del quale ingiustamente si faceva carico alla Grecia, era quello del preteso invio di deputati cretesi ad Atene da parte del Governo di Creta.

Le potenze protettrici levarono anche quest'ombra, come informa il seguente telegramma da Costantinopoli, 5:

I giornali annunciano che il Governo cretese ha dato risposta favorevole alle pratiche fatte dai consoli delle quattro potenze protettrici in vista di ottenere che non siano inviati deputati cretesi all'Assemblea nazionale greca.

Si dovrebbe concludere, circa l'incidente anglo-tibetano, che si è fatto molto maggiore strepito che il che il caso non richiedesse.

Le condizioni del Tibet dopo le gesta del Lama erano turbolenti, ma non quanto parevano e comunque le ostilità non erano rivolte contro il Governo inglese.

Questo invece, allarmatosi, aveva ordinato preparativi seri così da far credere ad una vera e propria spedizione militare di tale importanza da provocare interrogazioni alla Camera dei Comuni.

Da Londra, 5, telegrafano in merito:

I due reggimenti indiani che ricevettero l'ordine di tenersi pronti ad avanzarsi nel territorio tibetano ora hanno ricevuto un altro telegramma dicente, che, per ora almeno, non è probabile che una avanzata si renda necessaria.

Stasera poi un comunicato ufficioso del Ministero delle colonie, dice che secondo gli ultimi telegrammi del governatore dell'India, la situazione nel Tibet è migliorata e tutto fa credere che la tranquillità sia sul punto di essere ristabilita.

LE MANOVRE NAVALI

Il 9 corrente S. E. il capo di stato maggiore della marina prenderà imbarco a Napoli sulla R. nave *San Giorgio* e si recherà quindi a Gaeta, per assumere il comando in capo delle forze navali riunite e dar subito inizio ad un periodo di esercitazioni di insieme, che avrà termine alla fine di agosto, per far luogo alle manovre navali.

Come è già noto, alla forza navale ordinariamente armata sono state aggregate alcune navi di linea e squadriglie di cacciatorpediniere e di torpediniere, e tutte queste forze navali, che complessivamente comprendono quattro divisioni su quattro unità, nove squadriglie di siluranti ed alcune navi sussidiarie, si riuniranno successivamente a Formia ed a Gaeta, ove la *San Giorgio*, con l'insegna del comando in capo, converrà per l'epoca anzidetta.

Nel medio e nell'alto Tirreno si svolgerà il primo periodo di esercitazioni; queste saranno di carattere generale e comprenderanno prevalentemente evoluzioni di squadra, attacchi di torpediniere contro navi all'àncora ed in navigazione, ed una serie di azioni tattiche fra navi equilibrate nella ripartizione delle forze in modo da lasciare quasi esclusivamente all'abilità di manovra dei comandanti il mezzo di ottenere risultati prevalenti. Nella circostanza saranno esperimentate alcune norme tattiche relativamente al combattimento navale recentemente studiate presso l'ufficio del capo di stato maggiore della marina.

L'organizzazione delle forze navali e la preparazione di queste alle operazioni di guerra, comprende tre gradi ben distinti ed indispensabili agli scopi finali; l'apprestamento delle navi per quanto concerne i materiali e le armi, l'organizzazione interna di esse nei riguardi delle abilità tecniche o delle qualità militari degli equipaggi; ed infine all'allenamento di tutte le unità alle operazioni di insieme in modo che il comandante in capo possa avere nella forza navale ai suoi ordini un organismo di guerra potente ed agile atto a tradurre in azione la sua idea nel minor tempo e nel miglior modo possibile.

Quest'ultima fase della preparazione è molto importante perchè in ogni operazione di guerra permette di trarre da ogni unità e da ogni uomo il rendimento massimo: epperò nel tempo di pace non può ottenersi nel suo più alto grado che nei periodi non troppo prolungati, in cui tutte le forze riunite svolgono esercitazioni d'insieme.

Così, per quanto gli ordinamenti ed i regolamenti in vigore siano intesi a sviluppare in tutte le unità ed in ogni circostanza, l'attitudine alle anzidette operazioni, sia che dette unità si esercitino nelle diverse stagioni dell'anno frazionate in vari porti del litorale, sia che attendano a missioni od a esercitazioni isolate, pure è necessario riconoscere la grande utilità e la necessità di riunire ogni anno anche per un periodo relativamente breve, tutte le forze che possono armarsi cogli ordinari organici del tempo di pace per addestrarle e provarle sotto gli ordini di un unico comando.

Le esercitazioni che le forze navali svilupperanno in un primo periodo, son quelle che più particolarmente mettono in rilievo le attitudini offensive della squadra operante in mare; prime fra tutte, in ordine di importanza, debbono considerarsi le azioni tattiche fra navi le quali permettono l'osservazione pratica di speciali e variabilissime situazioni di combattimento e facilitano interessanti studi teorici con grande vantaggio delle conoscenze marinaresche e militari dei comandanti e degli ufficiali, i quali possono così addestrarsi con sicurezza d'intuito alla pronta concezione della manovra.

Queste esercitazioni, messe in onore solo da pochi anni e che in principio avevano più che altro un carattere originale di sport navale, sono andate rapidamente intensificandosi in tutte le marine come un mezzo validissimo di studio pratico e teorico; e se è opportuno riconoscere che oggigiorno un geloso e logico riserbo è generalmente tenuto in tutte le marine sui temi successivamente svolti e sul risultato delle azioni, è pure lecito osservare che, in massima, questi risultati dipendono da principi teorici e da aforismi imprescindibili che sussistono per l'uno e per l'altro avversario in tutti i casi tipici di combattimento.

Le operazioni di guerra navale che hanno un carattere prevalentemente difensivo son quelle che si sviluppano sulle coste nazionali mediante opere costiere. Per le stesse necessità che impongono alla flotta di addestrarsi nei suoi mezzi di offesa è necessario provare parallelamente i servizi che concorrono alla difesa costiera o che da questa dipendono; ma, a tale scopo, occorre simulare operazioni di attacco con reparti di navi e riprodurre, quanto meglio è possibile, azioni simili a quelle della vera guerra.

Le manovre navali ben si adattano a questo scopo perchè le unità da battaglia della flotta suddivise in partiti contrapposti determinano in mare e sul litorale, nei riguardi delle operazioni marittime e della difesa costiera, situazioni particolari in cui l'imprevisto deve considerarsi come il mezzo più efficace di ammaestramento.

Per quest'ultima considerazione, e per le altre che precedono si può facilmente comprendere quanto siano ovvie le disquisizioni che tendono a dimostrare l'utilità delle esercitazioni navali sulle manovre e viceversa. È d'uopo riconoscere che le une e le altre concorrono assai bene alla buona organizzazione delle forze, e, per quanto le situazioni belliche che possono immaginarsi e determinarsi risultino necessariamente attenuate in confronto dell'azione reale, esse debbono considerarsi come il mezzo più efficace di ammaestramento e stanno fra loro come la preparazione e la prova.

L'Italia, come tutte le nazioni marittime, ha la necessità di provare ed esercitare le sue forze navali e le sue opere costiere alla sua marina spetta il dovere di studiare tutti gli svariati ca che dipendono specialmente dall'enorme sviluppo litoraneo.

È perciò che anche quest'anno le forze navali riunite intraprendono un periodo di esercitazioni e di manovre che varranno certamente ad allenare viepiù gli equipaggi ed a mantenere alto il valore militare delle forze destinate alla sua difesa marittima.

Alle manovre viene particolarmente assegnata una speciale importanza per il contributo che vi portano vari reparti del R. esercito e la presenza del capo di stato maggiore generale Pollio, il quale prenderà imbarco sulla *Vettor Pisani*. Al pari degli anni passati altri ufficiali inferiori e superiori del R. esercito saranno imbarcati sulle varie navi da battaglia per assistere allo svolgimento delle operazioni.

Le esercitazioni navali che, come si è detto, saranno svolte nel Tirreno, si inizieranno il 10 agosto ed avranno come centri principali di approdo Porto Ferraio e Livorno e le riviere occidentali ed orientali della Liguria. Le permanenze nei detti ancoraggi saranno però brevissime, strettamente subordinate alle esigenze di un determinato programma di esercizi.

Le manovre navali, alle quali parteciperanno oltre cento unità, avranno svolgimento nell'Jonio e nell'Adriatico, principiando il primo settembre.

NOTIZIE VARIE

ITALIA.

S. A. R. la duchessa di Genova Madre continua in grave stato di salute.

Il bollettino redatto iersera dai dottori Pescarolo e Dalla Chiara, recava:

« Temperatura 38.2, polso 92 con periodi di irregolarità e maggior frequenza; respiro affannoso; funzione renale molto scossa, stato generale depresso.

Condizioni complessive giudicate gravissime ».

Altre notizie della serata dicevano che dopo la visita medica, l'Augusta inferma aveva potuto riposare per due ore di un sonno ristoratore, sicchè verso le ore 21 si era notato un lievissimo miglioramento.

*** Queste notizie sono confermate ed il bollettino di stamane dice:

« Notte discreta. Temperatura 38. Fenomeni polmonari e cardiaci stazionari. Persistenza inquietante della deficienza della funzione renale.

« *Pescarolo e Della Chiara* ».

*** Anche gravi sono le notizie sullo stato di salute di S. A. R. la Duchessa Isabella di Genova ammalatasi di polmonite nel castello di Agliè.

Un odierno dispaccio dice che S. A. R. la Duchessa Isabella ha passato una cattiva notte per grave debolezza cardiaca.

S. A. R. il Duca di Genova è partito stamane alle 9 per Stresa, stante le gravi condizioni di salute di S. A. R. la Duchessa di Genova Madre.

Pro-Emigranti. — L'*Agenzia Stefani* comunica:

In conformità degli impegni presi durante la discussione del disegno di legge sull'emigrazione, il ministro degli affari esteri, onorevole Di San Giuliano, ha disposto una visita straordinaria alle locande per gli emigranti di Napoli.

La visita è stata compiuta in questi giorni dal cav. Giuffrida, commissario dell'emigrazione, insieme ai signori Rosati, colonnello

medico della Regia marina, e Aldo Pancrazi, funzionario del commissariato dell'emigrazione.

Essi hanno constatato un miglioramento, malgrado il quale, però, sussistono tuttora gravi inconvenienti.

Si darà subito corso all'attuazione dei provvedimenti che si propongono per attenuarli o eliminarli, nei limiti del possibile.

Il Congresso della pace. — Un telegramma da Stoccolma reca che il Congresso internazionale della pace, prima di chiudere i suoi lavori, ha accolto l'invito dei delegati italiani di tenere il prossimo Congresso a Roma nel 1911.

Cortesie internazionali. — La Regia nave *Pisa* è stata fatta segno a Barcellona ad una accoglienza oltremodo simpatica da parte di tutte le autorità, della cittadinanza e della stampa.

Nel grande banchetto offerto dal Municipio, l'alcalde pronunciò un discorso in lingua italiana, esprimendo l'augurio che la sua patria possa imitare in tutto la madre Italia.

I ginnasti italiani a Bruxelles. — Sotto gli auspici della Federazione ginnastica nazionale italiana partiranno tra breve, per prender parte al concorso ginnastico di Bruxelles, le seguenti cinque squadre ginnastiche di Società italiane:

« Miani » di Milano — « A. Doria » di Genova — « Velites » di Monza — « Etruria » di Prato e « Varesina » di Varese.

La presidenza federale invierà anche una larga rappresentanza dei suoi membri, a capo dei quali sarà l'on. Vittorio Moschini, che rappresenterà pure l'Italia nelle sedute che il Bureau international ha indetto in occasione del concorso ginnastico.

In tali riunioni verranno anche prese varie decisioni in merito al torneo internazionale, che si terrà a Torino nel 1911.

Servizio internazionale dei vaglia. — Dal 1° del corrente agosto è stato istituito il cambio dei vaglia internazionali telegrafici tra l'Italia e la Grecia e furono autorizzati al servizio le direzioni, gli uffici di 1ª e di 2ª classe e quelli della Repubblica di San Marino.

I vaglia internazionali telegrafici per la Grecia potranno rilasciarsi soltanto sugli uffici di Atene, Corfù, Patrasso, Pireo, Sira e Volo.

L'importo massimo di ciascuno di tali vaglia, tanto ordinario che telegrafico, è fissato a L. 1000, corrispondenti a 1000 dracme.

*** Il cambio diretto dei vaglia internazionali ordinari tra l'Italia e l'Australia, limitato finora con la Nuova Galles del sud e con la Victoria, è stato dal 1° agosto esteso anche ai seguenti tre Stati della Federazione australiana: Queensland, Australia Meridionale e Australia Occidentale.

Entrate postali, telegrafiche e telefoniche. — Le entrate postali del luglio ammontano a L. 8,796,0 2 con un aumento di L. 557,783.32 in paragone del luglio 1909.

Le entrate telegrafiche ammontano a lire un milione 821,581 con un aumento di L. 114,433.65.

Le entrate telefoniche ammontano a L. 1,114,093 con un aumento di L. 138,096.

Complessivamente si ebbe un provento di L. 10,791,730, che supera il provento del luglio 1909 di L. 810,313.

Movimento commerciale. — Il 4 corrente, a Genova, furono caricati 1192 carri, di cui 477 di carbone pel commercio e 84 per l'Amministrazione ferroviaria; a Venezia 305, di cui 93 di carbone pel commercio e 54 per l'Amministrazione ferroviaria; a Savona 315, di cui 185 di carbone pel commercio e 60 per l'Amministrazione ferroviaria; a Livorno 247, di cui 20 di carbone pel commercio e 71 per l'Amministrazione ferroviaria; e a Spezia 58, di cui 30 di carbone pel commercio e 2 per l'Amministrazione ferroviaria.

Marina militare. — La R. nave *Galileo* è giunta a Sulina il 4. — La *Pisa* è partita da Barcellona per Marsiglia.

Marina mercantile. — Il *Toscana*, della Società Italia, ha proseguito da Napoli per Buenos Aires. — Il *Taormina*, della stessa Società, è partito da New York per Napoli e Genova. — Da Las Palmas ha transitato diretto a Genova l'*Italia*, della Veloce.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

MADRID, 5. — Il Consiglio dei ministri ha approvato in massima il progetto di legge che stabilisce il servizio militare obbligatorio per tutti gli spagnuoli.

BUENOS AIRES, 5. — Il ministro della marina, contrammiraglio Betheder, ha presentato le sue dimissioni.

MELBOURNE, 5. — La Camera dei rappresentanti dell'Australia ha approvato con 35 voti contro 2, una mozione a favore del sistema metrico decimale.

Essa ha invitato il Gabinetto australiano a cercare di ottenere nella prossima conferenza imperiale l'adozione del sistema stesso per tutto l'Impero britannico.

MADRID, 5. — Secondo l'*A. B. C.* il secondo reggimento di cavalleria e due battaglioni di cacciatori, di guarnigione a Madrid, partiranno nel pomeriggio per la Biscaglia. Un reggimento di fanteria è partito stamane. Un altro reggimento partirà da Vittoria per la stessa destinazione.

BILBAO, 5. — In seguito alla proibizione del Governo di organizzare treni speciali, i dimostranti cominciano a partire sin da oggi, con treni ordinari per San Sebastiano.

COSTANTINOPOLI, 5. — I giornali pubblicano nuovamente informazioni relative a due piccoli combattimenti tra le truppe francesi e le truppe del Sultano del Wadai, combattimenti nei quali i francesi sarebbero stati sconfitti.

MADRID, 5. — Un redattore dell'*Agenzia Fabra* ha avuto un'intervista con un personaggio altolocato che è in grado di essere continuamente e minuziosamente informato degli affari politici.

Questi ha dichiarato che l'organizzazione del movimento contro la politica del Governo, che si è manifestato specialmente in alcune provincie della Spagna settentrionale, proviene da Roma e ha lo scopo di far cadere dal potere il Gabinetto Canalejas. Nel caso in cui tale eventualità si avverasse, le relazioni amichevoli tra la Spagna e la Santa Sede si ristabilirebbero subito, mediante concessioni assai ristrette da parte della Santa Sede e col mantenimento dello *statu quo*.

Il personaggio intervistato ha soggiunto che il presidente del Consiglio, Canalejas, ha dichiarato oggi in una riunione del Consiglio dei ministri, che è perfettamente al corrente delle mene politiche che si trovano al fondo dell'apparente movimento religioso. Egli però è deciso a perseverare nella sua politica, sicuro di avere l'appoggio della maggioranza del Parlamento e il concorso di tutta la Spagna liberale, senza distinzione di gradazione.

Il personaggio ha terminato dicendo che crede che Canalejas abbia diretto al Re una lunga lettera, informandolo dell'aspetto preso dalla questione religiosa in tutta la Spagna e specialmente nella Biscaglia.

Dall'onde è facile trovare a Bilbao sotto la questione dello sciopero dei minatori l'idea che presiede la dimostrazione di San Sebastiano.

Infatti i minatori adducono come causa dello sciopero interessi privati.

Ma ciò è soltanto in apparenza, perchè è sempre lo spirito clericale quello che si agita al fondo di questi interessi.

La politica spagnuola insomma si trova in un momento dei più interessanti.

SAN SEBASTIANO, 5. — Si segnala la partenza da parecchi punti delle quattro provincie limitrofe, di gruppi numerosi di persone che si dirigono a piedi verso San Sebastiano.

Numerosi telegrammi di protesta contro la politica del Governo continuano a giungere al castello di Miramar.

STOCCOLMA, 5. — Il Congresso della pace ha tenuto oggi l'ultima seduta. I delegati egiziano e polacco hanno chiesto che il prossimo Congresso discuta le questioni dell'Egitto e della Polonia.

Il Congresso senza discussione ha deliberato di sottoporre le que-

stioni all'ufficio permanente di Berna ed ha deliberato inoltre che gli Stati Uniti prendano l'iniziativa di una conferenza diplomatica per proclamare l'inviolabilità della proprietà privata sul mare.

PIETROBURGO, 5. — Oggi si sono avuti 100 casi di colera e 30 decessi.

Vi sono più di 700 malati ricoverati negli ospedali.

COSTANTINOPOLI, 5. — Stamane di buon'era è stato udito un vivo fuoco di fucileria.

Circolano varie voci in proposito. Secondo una di queste, che non è stato possibile controllare, le truppe destinate all'Uran per reprimere la ribellione dei drusi, si sarebbero ammutinate.

Si parla di numerosi morti e feriti.

SARAGOZZA, 6. — Un plotone di gendarmi a cavallo è partito per San Sebastiano. Un reggimento di cavalleria partirà fra breve ed un reggimento di fanteria è pure pronto a partire per San Sebastiano al primo segnale.

MADRID, 6. — Il Comitato organizzatore della dimostrazione cattolica di San Sebastiano ha deciso di rinunciare alla dimostrazione stessa, avvertendo immediatamente di ciò tutte le località della regione.

I giornali cattolici pubblicano stamane un manifesto in cui sono esposti i motivi che hanno indotto il Comitato a prendere tale deliberazione.

SAN FRANCISCO, 6. — Il vapore *Princesse May*, della Canadian Pacific, che fa servizio da Vancouver all'Alaska è affondato alle ore quattro del mattino sulle coste dell'Alaska.

I passeggeri, in numero di 80, e i 70 marinai componenti l'equipaggio sono stati salvati.

MADRID, 6. — Notizie da fonte privata, degne di fede, riferiscono che durante la riunione del Comitato organizzatore della manifestazione di domenica prossima sono avvenuti vivi incidenti circa la questione se si dovesse o no rinunziare al progetto.

Essendo stata data lettura di un comunicato il quale annunciava che i membri del Comitato sarebbero deferiti per ordine del Governo all'autorità giudiziaria, il Comitato ha allora stabilito di desistere dal suo progetto.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
del R. Osservatorio del Collegio romano

5 agosto 1910.

Il barometro è ridotto allo zero	0° a mare.
L'altezza della stazione è di metri	50.60.
Barometro a mezzodì	751.28.
Umidità relativa a mezzodì	49.
Vento a mezzodì	SW.
Stato del cielo a mezzodì	poco nuvolo.
Termometro centigrado	massimo 28.0.
	minimo 16.9.
Pioggia	—

5 agosto 1910.

In Europa: pressione massima di 770 sul mar Bianco e al nord della Scandinavia, minima di 747 sulla Danimarca.

In Italia nelle 24 ore: barometro quasi stazionario in val Padana, salito altrove di 1 a 2 mm.; temperatura diminuita in tutta l'Italia inferiore, poco variata altrove; temporali con pioggie in Lombardia, Piemonte e Veneto; qua e là venti forti intorno ponente.

Barometro: minimo a 755 in val Padana e Liguria, minimo a 759 al sud-Sardegna e w-Sicilia.

Probabilità: venti tra sud e ponente, moderati sull'Adriatico e Jonio, forti sul Tirreno; cielo vario al nord e centro, generalmente sereno altrove; qualche temporale sull'Italia settentrionale o centrale; Adriatico mosso, Tirreno agitato.

BOLLETTINO METEORICO
dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 5 agosto 1910.

STAZIONI	STATO del cielo ore 7	STATO del mare ore 7	TEMPERATURA precedente Massima nelle 24 ore	TEMPERATURA precedente Minima nelle 24 ore
Porto Maurizio	1/2 coperto	mosso	24 0	17 2
Genova	1/2 coperto	legg. mosso	26 0	22 8
Spezia	3/4 coperto	mosso	27 0	18 6
Cuneo	1/4 coperto	—	25 4	14 1
Torino	sereno	—	24 0	14 9
Alessandria	coperto	—	28 5	16 9
Novara	sereno	—	27 2	14 8
Domodossola	sereno	—	26 0	11 7
Pavia	3/4 coperto	—	28 6	15 4
Milano	1/4 coperto	—	29 7	16 5
Como	sereno	—	27 0	15 1
Sondrio	1/2 coperto	—	27 0	13 8
Bergamo	1/4 coperto	—	33 0	15 0
Brescia	1/4 coperto	—	24 6	17 2
Cremona	3/4 coperto	—	28 7	16 7
Mantova	1/2 coperto	—	27 0	18 0
Verona	1/4 coperto	—	27 5	18 3
Belluno	1/2 coperto	—	26 0	13 1
Udine	piovoso	—	22 8	18 5
Treviso	coperto	—	28 8	18 9
Venezia	3/4 coperto	legg. mosso	28 6	21 6
Padova	3/4 coperto	—	26 3	17 7
Rovigo	1/2 coperto	—	30 0	20 0
Piacenza	1/4 coperto	—	25 8	17 1
Parma	sereno	—	27 6	18 5
Reggio Emilia	sereno	—	27 4	17 8
Modena	1/4 coperto	—	26 9	17 4
Ferrara	sereno	—	28 4	18 3
Bologna	1/4 coperto	—	27 9	21 3
Ravenna	—	—	—	—
Forlì	3/4 coperto	—	29 0	20 0
Pesaro	sereno	calmo	29 2	17 6
Ancona	1/4 coperto	calmo	30 0	20 8
Urbino	1/2 coperto	—	25 9	17 4
Macerata	sereno	—	28 4	18 5
Ascoli Piceno	—	—	—	—
Perugia	sereno	—	25 0	14 7
Camerino	sereno	—	26 1	17 0
Lucca	3/4 coperto	—	24 9	20 2
Pisa	3/4 coperto	—	24 5	18 2
Livorno	3/4 coperto	molto agit.	25 4	20 5
Firenze	3/4 coperto	—	26 8	17 6
Arezzo	1/4 coperto	—	26 6	15 0
Siena	sereno	—	24 5	17 0
Grosseto	1/4 coperto	—	27 8	15 5
Roma	sereno	—	31 0	16 9
Teramo	sereno	—	?	17 6
Chieti	sereno	—	26 0	17 6
Aquila	sereno	—	27 7	17 4
Agnone	sereno	—	27 0	15 9
Foggia	1/4 coperto	—	33 0	19 2
Bari	sereno	calmo	35 4	20 6
Lecce	sereno	—	34 0	22 8
Caserta	1/2 coperto	—	29 6	19 4
Napoli	sereno	agitato	26 5	19 9
Benevento	1/4 coperto	—	29 7	18 0
Avellino	sereno	—	29 3	17 3
Caggiano	1/4 coperto	—	26 2	14 6
Potenza	1/4 coperto	—	26 1	14 8
Cosenza	sereno	—	31 4	18 5
Tiriolo	3/4 coperto	—	26 7	15 5
Reggio Calabria	—	—	—	—
Trapani	sereno	calmo	29 1	21 6
Palermo	sereno	calmo	30 6	17 5
Porto Empedocle	sereno	calmo	27 4	22 2
Caltanissetta	sereno	—	32 0	21 0
Messina	3/4 coperto	calmo	32 3	21 7
Catania	sereno	calmo	33 5	20 1
Siracusa	sereno	legg. mosso	31 5	22 1
Cagliari	sereno	legg. mosso	30 0	18 2
Sassari	—	—	—	—

Direttore: G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile.*